

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83
AFFARI SOCIALI (XII)	»	90

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	91
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	101
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	102

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.	
7-00159 Emiliozzi: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, nonché sullo sviluppo economico-culturale eritreo (<i>Discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00091 e approvazione della risoluzione n. 8-00015</i>)	3
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite</i>)	6

RISOLUZIONI

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo GRIMOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.

7-00159 Emiliozzi: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, nonché sullo sviluppo economico-culturale eritreo.

(Discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00091 e approvazione della risoluzione n. 8-00015).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, ricorda che le Commissioni, nella seduta del 19

dicembre 2018, hanno avviato la discussione della risoluzione a prima firma della collega Quartapelle Procopio. Segnala, altresì, che nella successiva seduta del 23 gennaio, dopo un articolato dibattito, stimolato anche dall'ampio intervento della Viceministra Del Re, è stata preannunciata dalla collega Emiliozzi la presentazione da parte dei gruppi di maggioranza di una risoluzione vertente su materia analoga. Avverte, quindi, che dai colleghi dei gruppi M5S e Lega è stata presentata la risoluzione n. 7-00159 che, vertendo su analoga materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00091.

Mirella EMILIOZZI (M5S), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma n. 7-00159, ne evidenzia gli elementi di differenziazione rispetto al testo a prima firma della collega Quartapelle Procopio. In particolare segnala che, come si evince anche dal titolo dell'atto, la risoluzione reca un apparato di impegni al Governo finalizzati ad includere, oltre al sostegno alla promozione dei diritti umani, iniziative utili ad accompagnare la crescita economica e lo sviluppo sostenibile della

regione del Corno d'Africa. Tra gli impegni figura, infatti, il rafforzamento delle relazioni commerciali tra i tre Paesi del Corno d'Africa e la promozione di una dinamica di cooperazione con l'Eritrea, sia nel settore industriale sia in quello degli investimenti. Sottolinea che un ulteriore aspetto qualificante dell'atto di indirizzo presentato concerne lo sviluppo di una collaborazione nel campo della cultura, nel convincimento profondo che cultura e crescita economica costituiscono cruciali leve di promozione degli standard umanitari.

Quanto al profilo inerente il tema della protezione internazionale, cui la collega Quartapelle Procopio ha dimostrato di tenere in modo particolare, segnala che la risoluzione a propria firma reca un ultimo impegno che fa riferimento in modo contestuale al riconoscimento della protezione internazionale agli aventi diritto e all'intensificarsi dei rapporti di cooperazione con gli Stati di origine e transito. Rispetto a tale punto rappresenta l'esigenza di apportare una limitata riformulazione, volta ad articolare le due tematiche in due distinti impegni (*vedi allegato*).

Tutto ciò premesso, auspica un'ampia condivisione della risoluzione presentata, nel testo come testé riformulato.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime, quindi, parere contrario sulla risoluzione n. 7-00091 Quartapelle Procopio e parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00159 Emiliozzi, come da ultimo riformulata.

Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00091 Quartapelle Procopio, ringrazia la collega Emiliozzi per gli sforzi profusi nell'obiettivo di un testo condiviso. Rileva, tuttavia, che, nonostante i progressi conseguiti grazie all'accordo di pace con l'Etiopia, in Eritrea continua a imperare una dittatura brutale, riconosciuta come tale dalla comunità internazionale, che reprime con durezza l'opposizione politica e la libertà di stampa ed impone ai suoi cittadini la coscrizione obbligatoria. Sottolinea che per una grande democrazia

come l'Italia i diritti umani non sono negoziabili e non possono essere subordinati alle logiche commerciali. Ritiene, dunque, indispensabile che il Governo continui a garantire la protezione internazionale a tutti i richiedenti asilo di origine eritrea, una garanzia umanitaria che non può essere superata in nome di un compromesso al ribasso tra i partiti di maggioranza. Con riferimento alla nuova formulazione della risoluzione, proposta dalla collega Emiliozzi, ritiene che il richiamo ad una mera valutazione da parte del Governo in tema di protezione internazionale equivale ad un chiaro e definitivo affievolimento del regime di garanzie che devono essere invece assicurate ai rifugiati eritrei.

Paolo FORMENTINI (Lega), ricordando l'opera meritoria svolta dal collega Grimaldi come primo firmatario della richiesta di revoca delle sanzioni nei confronti dell'Eritrea, sottolinea, in generale, che il Governo e la maggioranza riservano grande attenzione a tutta la regione del Corno d'Africa. Quanto alla annotazione fatta da ultimo dalla collega Boldrini, chiarisce che la riformulazione esprime la concreta fiducia in una positiva evoluzione democratica dell'Eritrea, come dimostrano i consistenti investimenti che il Governo italiano intende sostenere nel Paese africano, a partire dallo studio di fattibilità per la realizzazione della ferrovia Addis Abeba-Massaua. Alla luce di queste prospettive positive, è plausibile che, in tempi ragionevoli, possano decadere le ragioni che spingono molti eritrei a lasciare il proprio Paese e a chiedere asilo politico.

Mirella EMILIOZZI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Formentini, concorda sulla positiva evoluzione del processo di democratizzazione che investe l'Eritrea, testimoniato dalla decisione delle autorità di Asmara di accogliere le strutture dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e di avviare un dialogo con la comunità internazionale sui temi dei diritti umani. Nel sincero auspicio affinché da parte dei firmatari della risoluzione a

prima firma Quartapelle Procopio vi possa essere una valutazione positiva sullo sforzo fatto dalla maggioranza e sull'opportunità di pervenire ad una deliberazione unanime dell'atto, sottolinea che nel testo della risoluzione a sua prima firma è stato inserito un passaggio sull'abolizione della coscrizione obbligatoria, al fine accogliere un'apposita istanza emersa dal dibattito. Ribadisce, dunque, l'auspicio che l'atto di indirizzo sia approvato all'unanimità, come segno tangibile del supporto italiano al processo di normalizzazione e pacificazione della regione.

Laura BOLDRINI (LeU), ribadendo che la risoluzione presentata dalla collega Emiliozzi, nonostante gli encomiabili sforzi, resta per lei un testo irricevibile, riafferma la necessità che sia assicurato il diritto di asilo per gli eritrei, almeno finché in Eritrea non sia abolita la coscrizione obbligatoria, ripristinata la piena libertà di stampa e proclamata l'amnistia per i prigionieri politici. Pur concordando sull'opportunità di sostenere il processo di

democratizzazione, ribadisce che allo stato attuale il regime di Afewerki non può che definirsi una brutale dittatura.

Mirella EMILIOZZI (M5S), nell'intento di esperire un ultimo tentativo di dialogo con l'opposizione, invita la collega Boldrini a considerare in modo positivo l'inserimento del tema della coscrizione obbligatoria nel dispositivo della risoluzione, in cui figurano peraltro tutte le questioni sollevate dall'opposizione.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce la propria posizione di dissenso rispetto all'impostazione data dalla maggioranza all'atto di indirizzo.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono la risoluzione n. 7-00091 Quartapelle Procopio e approvano la risoluzione n. 7-00159 Emiliozzi, come riformulata, che assume il n. 8-00015.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00159 Emiliozzi: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, nonché sullo sviluppo economico-culturale eritreo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni I e III,

premesso che:

con un *referendum* svoltosi sotto l'egida dell'ONU, nel 1993, l'Eritrea si è resa indipendente sotto la presidenza di Isaias Afewerki dopo una lunga fase di conflitti armati con l'Etiopia;

il 9 luglio 2018 l'Eritrea ha siglato con l'Etiopia un nuovo accordo di pace e amicizia basato su cinque « pilastri »: la fine dello stato di guerra fra i due Paesi; la ripresa della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; la ripresa delle relazioni commerciali, economiche e diplomatiche; l'attuazione dell'accordo di Algeri sui confini; il reciproco impegno a lavorare per la pace regionale;

l'accordo di pace è stato accolto con entusiasmo dall'ONU, dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e dall'Unione Africana;

all'accordo hanno fatto seguito alcuni importanti e storici avvenimenti: la riapertura dell'ambasciata dell'Eritrea ad Addis Abeba, avvenuta il 16 luglio 2018, a cui ha partecipato il Presidente eritreo Isaias Afewerki e il Primo ministro etiope Abiy Ahmed; le truppe etiopi ed eritree hanno iniziato a ritirarsi dal valico di confine di Bure, in concomitanza con la riapertura del collegamento stradale Serha-Zalambesa; il 18 luglio le compagnie di bandiera *Eritrean Airlines*, insieme all'*Ethiopian Airlines*, hanno ufficialmente riavviato i voli di linea verso le rispettive capitali;

sempre a luglio, poi, il portavoce del Ministero degli esteri etiope, Meles Alem, ha fatto sapere che sono in corso lavori per consentire la riapertura dei collegamenti stradali fra l'Etiopia e il porto di Assab, sulla costa eritrea del Mar Rosso, dopo che il portavoce del governo Ahmed Shide aveva annunciato che Addis Abeba intende riaprire le due strade che collegano il paese alle città portuali di Assab e di Massaua;

inoltre, ad agosto, i governi di Etiopia ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo per la costruzione di un oleodotto che collegherà la città eritrea di Assab con la capitale etiope Addis Abeba;

il 5 settembre 2018 una nave cargo etiope ha attraccato nel porto eritreo di Massaua per la prima volta dopo venti anni, con l'obiettivo di caricare e trasportare 11 mila tonnellate di zinco estratto in Eritrea e destinato alla Cina;

questa nuova fase si è aperta il 6 giugno 2018, quando il Primo ministro Abiy Ahmed ha recepito l'accordo di Algeri, stipulato nel 2000. Tale accordo prevedeva che Eritrea ed Etiopia, dopo la guerra del 1998-2000, avrebbero accettato le conclusioni della Commissione internazionale creata appositamente per definire la spartizione dei territori lungo il confine dei due Paesi;

il regime sanzionatorio a cui l'Eritrea era stata sottoposta dal 2009 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in ragione del presunto sostegno di Asmara a gruppi armati e terroristici della

regione per via dell'occupazione di alcune aree contese con Gibuti, più volte rinnovato, sebbene non siano mai emerse evidenze circa un effettivo sostegno del governo di Asmara ad attività terroristiche, è finalmente stato rimosso lo scorso novembre;

la rimozione delle sanzioni era stata preceduta dal rapporto S/2017/925 redatto in sede ONU dal « *Monitoring Group on Somalia and Eritrea* », nel quale si leggeva che « il Gruppo, per il suo quarto mandato consecutivo, non ha riscontrato prove conclusive del supporto ad *Al-Shabaab* da parte dell'Eritrea »;

allo storico accordo di pace del 9 luglio scorso ha fatto seguito un altrettanto storico accordo trilaterale tra Eritrea, Etiopia e Somalia, stipulato nel mese di settembre 2018 ad Asmara. Tale accordo mira alla realizzazione di un partenariato regionale, attraverso investimenti in progetti congiunti e con l'ambizioso obiettivo dell'apertura delle frontiere alla libera circolazione di beni e persone;

questa nuova stagione nelle relazioni tra i Paesi del Corno d'Africa apre la strada a nuove prospettive di cooperazione con l'Italia, anche nel settore della cultura;

l'11-12 settembre 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è stato il primo *leader* occidentale a recarsi in visita ufficiale in Eritrea, oltre che in Etiopia;

il ruolo dell'Italia nella regione è stato oggetto dell'incontro avvenuto il 24 ottobre 2018 a Roma tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano e gli omologhi di Eritrea ed Etiopia, mentre il 21 gennaio 2019, il Presidente Conte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed, aveva affermato che: « Finzieremo uno studio di fattibilità per finanziare le più importanti infrastrutture di cui l'Etiopia necessita e ci faremo latori del coinvolgimento delle più impor-

tanti istituzioni finanziarie internazionali, perché ricevano il sostegno economico che meritano »;

dal 3 al 10 dicembre 2018 la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha compiuto una importante missione nel Corno d'Africa, nello specifico in Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia, incontrando i leader dei rispettivi Paesi al fine di esplorare concrete piste di lavoro per il rafforzamento della collaborazione;

il 22 gennaio 2019, su impulso della Viceministra Emanuela Del Re, è nata la rete delle università italiane per il Corno d'Africa, una piattaforma accademica (aperta anche ad altre università che vorranno aderirvi) il cui obiettivo è rafforzare la ricerca, la formazione e la cooperazione inter-universitaria in quell'area del mondo;

il 23 gennaio 2019 la Viceministra Emanuela Del Re ha ribadito l'importanza e il ruolo dell'Italia nel processo di pace in corso affermando che: « Il nostro Paese, *co-chair* dell'IGAD Partners Forum (*Inter-Governmental Authority on Development*), che riunisce i principali donatori dell'organizzazione regionale del Corno d'Africa, è consapevole che solo un approccio integrato e inclusivo può rivelarsi efficace per affrontare sfide comuni – traffici illeciti, terrorismo, cambiamenti climatici, movimenti migratori – con un evidente carattere transnazionale. D'altro canto, una progressiva integrazione economica della regione potrebbe avere ripercussioni positive sui tassi di crescita di questi Paesi, contribuendo per questa via a ridurre la pressione migratoria »;

con particolare riferimento all'Eritrea, da un lato persistono forti preoccupazioni per la situazione dei diritti umani, in particolare per la mancanza di progressi sostanziali su questioni come arresti e detenzioni arbitrari, libertà di espressione, associazione e riunione, libertà di religione o credo, obbligo del servizio militare permanente per tutti gli uomini e le donne dai 18 anni ai 50 anni, con

conseguente difficoltà a ottenere un passaporto per le persone comprese in tale fascia di età;

dall'altro va dato atto di alcuni positivi sviluppi, riconosciuti nel *Joint Statement* dell'Unione europea pronunciato nel giugno 2018 in Consiglio diritti umani in occasione del dialogo interattivo con la Relatrice speciale sull'Eritrea, in particolare, l'accettazione del Governo di Asmara di ricevere nel Paese le visite ufficiali da parte dell'ufficio dell'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani (OHCHR), nonché la volontà espressa dall'Eritrea di impegnarsi in un dialogo sui diritti umani con Paesi terzi,

impegnano il Governo:

a supportare attivamente il processo di riconciliazione nel Corno d'Africa;

a sostenere, a livello bilaterale e multilaterale, la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la necessità dell'attuazione di riforme da parte dell'Eritrea, nel pieno rispetto dei principi di non ingerenza e di sovranità nazionale, in particolare adottando iniziative per:

a) raccomandare l'attuazione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

b) rappresentare all'Eritrea la necessità di modificare la legge sulla coscrizione obbligatoria;

c) consentire l'accesso nel Paese del Relatore speciale del Consiglio diritti umani, stabilendo con lo stesso una proficua collaborazione;

d) adottare misure per garantire il diritto di proprietà conformemente agli standard internazionali in materia;

ad assumere iniziative per accompagnare la crescita economica e lo sviluppo sostenibile della regione;

ad assumere iniziative per rafforzare le relazioni commerciali con Eritrea, Etiopia e Somalia, anche in un'ottica di promozione di un futuro spazio di libero scambio e d'integrazione regionale nel Corno d'Africa;

ad assumere iniziative per concentrare l'azione politica verso lo sviluppo di una dinamica di cooperazione « win-win » con l'Eritrea, sia nel settore industriale che in quello degli investimenti, anche attraverso progetti infrastrutturali per favorire la modernizzazione dei collegamenti nei Paesi del Corno d'Africa, la realizzazione di installazioni per la produzione di energia, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili, nonché il rilancio di azioni concrete che promuovano dinamiche di sviluppo sostenibili e inclusive;

ad assumere iniziative per sviluppare una collaborazione nel campo della cultura al fine di favorire una migliore conoscenza reciproca della vivacità creativa passata e presente dei popoli dei Paesi della regione, con particolare attenzione ai settori dell'istruzione e della formazione professionale, quali opportunità per le giovani generazioni;

a valutare il riconoscimento della protezione internazionale a chi ne abbia i requisiti secondo la normativa nazionale in vigore e a seguito di esame da parte della Commissione Territoriale competente;

ad attivarsi in ogni sede affinché, anche mediante processi di cooperazione internazionale e in un'ottica di responsabilità condivisa, vengano intensificati i rapporti e gli accordi con i paesi di origine e transito dei migranti e, nello specifico, esaminate e rimosse le cause che portano i cittadini eritrei ad abbandonare il proprio paese ad essere vittime dei trafficanti di esseri umani.

(8-00015) « Emiliozzi, Macina, Formentini, Sabrina De Carlo, Comencini »

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura. – Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	9

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura. – Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

Romano MAGRINI, *responsabile delle politiche del lavoro di Coldiretti* e Roberto CAPONI, *direttore dell'Area sindacale di*

Confagricoltura, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Susanna CENNI (PD), Antonio VISCOMI (PD), Marzio LIUNI (Lega), Guglielmo GOLINELLI (Lega), Federico FORNARO (LeU) e Davide TRIPIEDI (M5S).

Romano MAGRINI, *responsabile delle politiche del lavoro di Coldiretti*, Roberto CAPONI, *direttore dell'Area sindacale di Confagricoltura* e Massimo FIORIO, *responsabile Affari istituzionali e relazioni esterne di Cia-Agricoltori italiani*, rispondono ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	17
Modifica dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. Nuovo testo C. 712 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18
SEDE REFERENTE:	
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1394, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. Il provvedimento all'esame è volto a rendere esecutivo in Italia un accordo risalente al novembre 2009, necessario ai fini della chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ri-

cerca (CCR) di Ispra. Ricorda che l'istituto di Ispra è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. In particolare, il CCR di Ispra fu istituito nel 1959 con un accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica fatto a Roma del luglio 1959, che prevedeva la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca. Il centro fu inaugurato il 13 aprile 1959 e negli anni Sessanta-Ottanta fu utilizzato da soggetti italiani – quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane – per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano. Con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore.

Attualmente, presso quello che nell'acronimo inglese è denominato *Joint Research Centre* (JRC), il terzo per grandezza dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo, si svolgono ricerche in settori non-nucleari. Quanto al campo nucleare restano operative le attività relative alle salvaguardie nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. La Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (*decommissioning*) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (*waste management*) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR, tra cui il CCR di Ispra; all'Italia è

stato chiesto di partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento ai fini della regolarizzazione delle responsabilità storiche sul sito. In tale contesto l'intesa transattiva in esame – volta a superare una divergenza di principio emersa tra la parte italiana e la Commissione europea sull'impostazione della questione delle eventuali responsabilità storiche italiane – è stata conclusa sulla base non tanto di un corrispettivo economico, bensì sull'impegno italiano a realizzare alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore presente nel CCR. Infatti, come opportunamente evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, non sarebbe stato possibile determinare analiticamente i corrispettivi economici di tali interventi anche in ragione del fatto che, nella contrattualistica a suo tempo vigente, non erano previste clausole per future attività di smantellamento. L'intesa prevede che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che è composto da 6 punti, preceduti da un'introduzione che ripercorre e fasi principali del negoziato tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministero per lo sviluppo economico, e la Comunità europea dell'energia atomica, al punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. Il Governo italiano provvederà alla disattivazione del reattore Ispra 1 secondo modalità puntualmente esposte e poste a carico in parte dell'Italia e in parte del CCR. I dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1, che presenta un'analisi esaustiva e puntuale delle specifiche attività. Quanto al soggetto titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1, di cui al punto 1.2, si tratta del soggetto individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ossia la Sogin S.p.a. Al punto 2 si definisce la data limite

del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. In caso d'indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.

Il punto 3 indica i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica. Al punto 4 viene stabilito che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo. Al punto 5 viene disposto che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono inoltre indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Il punto 6 istituisce un Comitato misto di gestione, composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, che ha il compito di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra. L'Accordo è completato dall'Appendice 1, la quale si articola in paragrafi dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto; alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano; al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione; alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro. Passando ad esaminare i contenuti del disegno di legge, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, stabilisce che all'attuazione dell'Accordo si provvede ai sensi

dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Al riguardo rammenta che i richiamati commi 541 e 542 della legge di bilancio 2018 prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.A. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica (comma 541), demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità per l'energia elettrica-ARERA, la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività (comma 542). Il comma 2 dell'articolo 3 reca inoltre la clausola d'invarianza finanziaria, con cui si precisa che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito segnala come nella relazione tecnica allegata al disegno di legge sia riportata la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, effettuata dal Tavolo tecnico istituito all'epoca dell'Accordo del 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sogin S.p.a. Tale stima indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro; osserva che a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD) dichiara di non comprendere per quale motivo, nella proposta di parere formulata dal relatore, si faccia riferimento esclusivamente al ri-

spetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ritenendo che il parere debba riguardare la conformità del provvedimento in esame anche alle altre norme costituzionali.

Alberto STEFANI, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Ceccanti, chiarisce che in questa sede l'esame del Comitato riguarda tutti i profili di costituzionalità dei provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.

Nuovo testo C. 712.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. La proposta di legge si compone di un solo articolo, che aggiunge un nuovo comma 9-*quater* all'articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 non si applicano alla

costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Nel testo iniziale l'esenzione riguardava anche tutti i prodotti alimentari in genere, ma nel corso dell'esame in sede referente tale riferimento è stato soppresso.

Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il divieto, per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che il già citato articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, oltre a sancire, come ricordato, al comma 1, il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate, che sono:

a) produzione di un servizio di interesse generale;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il predetto articolo 4 del testo unico ammette tuttavia la costituzione e la partecipazione a specifiche tipologie societarie (società di sperimentazione nel settore sanitario; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, nonché alcune società elencate nell'allegato A al testo unico). Il comma 3 dell'articolo 4 prevede inoltre una deroga al limite generale di partecipazione pubblica di cui al comma 1, volta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine, è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Le società in cui l'amministrazione può acquisire partecipazioni devono avere per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse. Il medesimo articolo 4 attribuisce altresì, al comma 9, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di regione e province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica (la competenza dei Presidenti di regione e delle province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza). Ricorda, al riguardo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, su richiesta del sindaco di Brescia è stata autorizzata Centrale del latte di Brescia a derogare all'obbligo di dimissioni.

Ad oggi risultano, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia

(S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel settore lattiero caseario anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale. Il comma 9-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 20 del citato testo unico prevede una procedura di razionalizzazione periodica che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate con cadenza annuale, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. A tale procedura – che fa seguito alla revisione straordinaria prevista dall'articolo 24 del testo unico – si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L'articolo 24 del testo unico prevede, poi, una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, stabilendo che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del testo unico (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate. Le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa, e vanno effettuate anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. Secondo quanto riportato, da ultimo, nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 nella parte relativa al programma nazionale di riforma relativa alle società partecipate « a conclusione del processo di ricognizione straordinaria, dall'a-

nalisi dei dati raccolti attraverso l'applicativo « Partecipazioni » del Portale Tesoro è emerso che il 90 per cento dei circa 10.500 enti tenuti ad effettuare la ricognizione straordinaria ha provveduto alla trasmissione del piano. Le amministrazioni hanno comunicato la detenzione di 32.486 partecipazioni, riconducibili a 5.698 società, di cui 4.738 direttamente partecipate dalle amministrazioni dichiaranti ».

Rammenta, infine, che la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) è intervenuta, all'articolo 1, commi da 721 a 724, sulle società a partecipazione pubblica, prevedendo che: le disposizioni del Testo unico in materia di partecipazione pubblica non si applicano (a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione nelle singole disposizioni), alle società controllate da società quotate in borsa (comma 721); i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono disapplicati fino al 31 dicembre 2021 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 723); l'ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi leader (commi 722 e 724). Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la Corte costituzionale abbia evidenziato che le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere ricondotte alla materia dell'« ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma,

lettera *l*), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di « evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali » (sentenza n. 326 del 2008). Segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *i*), *l*) e *m*), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale è stato poi adottato il testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. La Corte, con la sentenza n. 229 del 2013, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi ricon-

ducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti la forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale. Pertanto, su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che spetta al Governo dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.55.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è emerso l'orientamento di un'ampia maggioranza dei gruppi a proseguire l'esame, anche in assenza del parere, da tempo richiesto, del Consiglio regionale delle Marche, fa presente come nella riunione del 23 gennaio scorso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il gruppo del PD ha avanzato la richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni sul provvedimento. Al riguardo, sebbene ritenga opportuno proseguire speditamente nell'*iter* di esame dei provvedimenti, considerata l'ampia attività conoscitiva già svolta nella precedente legislatura sul medesimo intervento legislativo, e tenuto conto del fatto che le popolazioni interessate da molto tempo aspettano una risposta del Parlamento sul tema in oggetto, chiede se i gruppi intendano esprimere il loro eventuale consenso rispetto a tale richiesta.

Dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire in merito, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 31 gennaio prossimo, nel corso della quale si potrà procedere all'adozione del testo base, in vista della successiva fase emendativa.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (Disegno di legge C. 1394).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1394, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare (Nuovo testo C. 712).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « ordinamento civile », affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Alberto Avoli, Procuratore generale della Corte dei conti, e di Mauro Orefice, Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, in rappresentanza del presidente Angelo Buscema 19

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

Sui lavori della Commissione 22

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Alberto Avoli, Procuratore generale della Corte dei conti, e di Mauro Orefice, Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, in rappresentanza del presidente Angelo Buscema.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2019 recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, presentato dal Governo l'8 gennaio scorso. Rammenta preliminarmente che tale provvedimento, che si compone di 23 articoli, è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di erogare, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige

S.p.a., anche in esito agli esercizi di *stress* effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio. In particolare, il decreto: disciplina (Capo I) la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. (articoli 1-8) e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance*-ELA, articoli 9-10); autorizza (Capo II) il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi (articoli 12-21); stabilisce (Capo III) le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore di Banca Carige S.p.A.

In riferimento alle parti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 10, 17 e 20 del provvedimento.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro. Come chiarito dall'articolo 5 del provvedimento, tale garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Ricorda che l'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia statale

sull'erogazione di liquidità di emergenza. Ai sensi del comma 1, in caso di inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale (attività finanziaria posta in garanzia) stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Quanto all'articolo 17, fa presente che esso disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di *burden sharing*, nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzata di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto. In particolare, il comma 9 dell'articolo 17, prevede che l'adeguamento dello statuto della banca emittente per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da

quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.

Segnala che l'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto *burden sharing*). Ai fini di minimizzare l'intervento pubblico, in coerenza con i principi fissati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per il settore bancario, l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata solo dopo la conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione. Nello specifico, il comma 6 di tale articolo dispone che, in relazione all'assunzione di partecipazioni conseguente alle misure di conversione, si deroghi alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180). Non trovano, inoltre, applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-*bis* e 2359-*ter*, 2359-*quinqüies* e 2360 del codice civile), né l'articolo 121 del testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzata e aumento del capitale, fa presente che il comma 7 dell'articolo in esame rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*). Rammenta, in particolare, che l'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell'ente in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni. Evidenzia che il comma 8 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di *burden sharing* e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, prevedendo in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di *event of default*; di *cross-default* o di *acceleration event*). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro). In fine, ricorda che, ai sensi del comma 9, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento « Roma I » che disciplina l'individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato). Si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell'oggetto o della finalità perseguita. Esse

costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; applicano e producono i loro effetti negli altri Stati dell'Unione europea, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario in tema di applicazione delle procedure di crisi delle banche comunitarie.

Nel rinviare alla seduta di domani la formulazione di una proposta di parere, sottolinea che, come evidenziato anche dalla relazione, le parti di stretta competenza della Commissione giustizia sono di portata decisamente limitata.

Pierantonio ZANETTIN (FI) nel concordare con il relatore circa la scarsa rilevanza delle parti di competenza della Commissione Giustizia attualmente contenute nel provvedimento in esame, sottolinea che diverso sarebbe il discorso se, come anticipato in un articolo del quotidiano *Il Sole 24 Ore* di qualche giorno fa, la maggioranza dovesse realmente presentare una proposta emendativa volta ad istituire la procura nazionale per i reati finanziari. Nel preannunciare la propria contrarietà a tale soluzione, ritiene oltretutto fuori luogo affidare un tema così delicato, che meriterebbe un ampio dibattito, ad un intervento emendativo che ampli il perimetro del provvedimento in esame. Ricorda a tale proposito che si tratta di una *vexata quaestio*, sollevata anche dal procuratore capo di Milano, Francesco Greco, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella scorsa legislatura. Nel ribadire la propria contrarietà, rileva che, come dimostrato nel corso di importanti processi quali quelli contro la Parmalat e la Banca popolare di Vicenza, il « collo di bottiglia » è stato rappresentato non tanto dalle procure quanto dai tribunali medi e piccoli che non si sono rivelati adeguati all'organizzazione di un maxi-processo. Fa presente infine che, per ovviare alle difficoltà registrate, in sede di Consiglio superiore della magistratura, nella scorsa con-

siliatura, si è avanzata l'ipotesi di una modifica normativa volta ad attribuire competenza distrettuale per i reati finanziari.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che, qualora il provvedimento in esame dovesse essere modificato anche nei termini indicati dal collega Zanettin e dovesse essere trasmesso nel testo modificato, la Commissione potrà riesaminarlo, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (FI) preannuncia la presentazione di una risoluzione a sua prima firma volta ad affrontare e risolvere una questione postasi dopo l'approvazione della cosiddetta legge anticorruzione, a causa della mancata previsione di disposizioni transitorie con riguardo all'estensione della disciplina dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche ai reati di concussione, corruzione, induzione indebita e peculato. Segnala a tale proposito che, in conseguenza di ciò, gli imputati per i suddetti reati che abbiano patteggiato prima dell'entrata in vigore della legge si trovano nella condizione di non poter ottenere la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova ai servizi sociali, dal momento che con la nuova disciplina per accedere a tali istituti deve ricorrere la circostanza della collaborazione. Nell'evidenziare il rischio che ad essere colpiti dalle nuove norme potrebbero essere anche gli affidamenti ai servizi sociali già in atto, preannuncia che la citata risoluzione impegnerà il Governo ad intervenire con una disposizione transitoria, in linea con una proposta emendativa presentata da Forza Italia nel corso dell'esame del provvedimento in terza lettura e dichiarata irricevibile. Auspica da ultimo che la discussione sulla citata risoluzione possa far emergere un comune orientamento della Commissione, contribuendo a chiarire la volontà del legislatore.

Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia l'intenzione del gruppo di Fratelli d'Italia di

chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della risoluzione 7-00149 della collega Varchi in materia di polizia penitenziaria.

Giulia SARTI, *presidente*, con riguardo alle questioni poste dai colleghi Costa e

Maschio, rinvia all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 24

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani (*Svolgimento e conclusione*) 28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo GRIMOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 11.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI n. 2).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020)

– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (Lega), *relatore*, sottolinea che il Programma di lavoro della Commissione europea contiene cinque allegati, che elencano rispettivamente: le nuove iniziative che si prevede di presentare (Allegato I); le iniziative REFIT, frutto di una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della legislazione in vigore (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); le proposte ritirate (Allegato IV); le abrogazioni (Allegato V).

Rileva che si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Pertanto, osserva che si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura.

Tenuto conto della esiguità delle nuove proposte inserite nel programma di lavoro della Commissione europea, al fine di inquadrare il dibattito in una cornice più ampia, illustra preliminarmente le priorità indicate nella Relazione programmatica.

Evidenzia che si tratta di un adempimento a cadenza regolare che ottempera il dettato della legge n. 234 del 2012, ma che in nessun modo può essere inteso come un passaggio meramente dovuto o protocol-lare.

Segnala, infatti, che la Relazione programmatica indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito ai progetti specifici di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea.

Con riferimento all'ambito istituzionale, richiama anzitutto i seguenti obiettivi prioritari della Relazione programmatica: promuovere un'Europa più forte, più solida e più vicina ai suoi cittadini, dando impulso ai negoziati relativi alla proposta di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e alla proposta di accordo interistituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio, volto a stabilire norme comuni per le interazioni tra rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'UE; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; al riguardo, ricorda che dal 23 al 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni del Parlamento

europeo, il 31 ottobre scade il mandato della Commissione europea così come quello del Presidente della Banca Centrale mentre il 1° dicembre 2019 scade il mandato del Presidente del Consiglio europeo; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito; negoziare, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, unitamente alle « nuove » priorità europee come i flussi migratori, la sicurezza, la difesa, la ricerca e il completamento del mercato interno, una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica agricola comune (PAC), garantendo quantomeno il mantenimento dei livelli di finanziamento per l'agricoltura italiana.

Con riferimento ai temi di più stretta competenza della commissione affari esteri, rileva che la Relazione programmatica sottolinea come il Governo intenda continuare ad assicurare il proprio sostegno alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), nel rispetto del Trattato di Lisbona e valutando con spirito di apertura la proposta della Commissione di rafforzarne l'efficacia attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in alcuni settori (sanzioni, diritti umani, missioni civili della Politica di sicurezza e di difesa comune).

Evidenzia che rilievo prioritario continuerà a essere assegnato all'area mediterranea, in considerazione della sua instabilità e delle gravi minacce che ne conseguono per la sicurezza dell'Unione. In tale ambito, osserva che sarà posto l'accento sul sostegno che la PESC potrà fornire all'elaborazione di efficaci politiche migratorie, sul rafforzamento della posizione unitaria dell'UE sulla Libia, valorizzando la prospettiva italiana per la stabilizzazione del Paese, e sulla collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati al fenomeno migratorio – con particolare riferimento alla rotta del Mediterraneo centrale –, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la

lotta ai traffici e alle cause della migrazione, in particolare in Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa. Segnala che tra gli obiettivi evidenziati dalla Relazione meritano particolare menzione: il contrasto al terrorismo, all'estremismo violento e ai fenomeni correlati (quali quello dei *foreign fighters*); il sostegno alle azioni dell'Alto Rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna in tema di disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione, con particolare riferimento alla preservazione dell'accordo sul nucleare iraniano e alle iniziative volte a dissuadere la Corea del Nord a proseguire il proprio programma nucleare; la promozione in sede europea dell'approccio italiano alla Siria, basato sull'attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2254 e sul sostegno agli sforzi dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, nella consapevolezza che una soluzione duratura del conflitto deve necessariamente passare anche per un confronto con i componenti del cd. « Processo di Astana », in primis la Russia; l'incoraggiamento all'azione dell'Alto Rappresentante finalizzata a favorire la ripresa del dialogo tra le parti nell'ambito del Processo di pace in Medio Oriente; il supporto all'azione europea per rafforzare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, anche al fine di rilanciare gli sforzi internazionali per una soluzione diplomatica della crisi in Yemen; l'impegno a mantenere alta l'attenzione dell'UE sulla situazione del Venezuela, vista la presenza di una vastissima comunità di origine italiana, e in considerazione dei pesanti risvolti umanitari, economici e regionali della crisi politica del Paese; il massimo sforzo sul fronte dei diritti umani, in particolare quanto all'attuazione del Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 e alla riflessione su un nuovo Piano d'azione dell'Unione in materia.

Sottolinea che la Relazione programmatica, in ambito di cooperazione allo sviluppo, rileva la necessità di rafforzare queste politiche, che costituiscono una delle priorità anche del programma di lavoro della Commissione europea, che in tale ambito intende portare avanti l'attua-

zione della nuova alleanza Africa-Europa, rendendo maggiormente operativo il piano per gli investimenti esterni dell'UE con l'obiettivo di mobilitare fino a 44 miliardi in investimenti sostenibili entro il 2020.

Osserva che tra le proposte legislative prioritarie della Commissione vengono incluse la proposta di regolamento sul vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale, che introduce elementi di forte razionalizzazione, ricomprendendo in un unico regolamento gli strumenti – anche finanziari – di azione esterna, ivi incluso il Fondo europeo di sviluppo (attualmente posto fuori dal bilancio dell'Unione). Rileva che in questo ambito il Governo intende approfondire il massimo impegno per confermare la centralità, rispetto all'agenda europea, della lotta alle cause profonde delle migrazioni, puntando ad un incremento dal 10 al 30 per cento delle risorse destinate alle politiche migratorie.

Evidenzia che la Relazione programmatica si occupa anche di allargamento, riportando come nell'ambito delle priorità del programma di lavoro della Commissione europea un posto di rilievo viene riservato all'attuazione della politica di vicinato e dell'allargamento, valutando e adottando, tra l'altro, un parere sulla richiesta della Bosnia-Erzegovina di diventare un Paese candidato all'adesione.

Su questo tema, segnala che nella Relazione programmatica il Governo conferma il proprio tradizionale sostegno ai negoziati di adesione in corso e all'assistenza pre-adesione. Più nello specifico, il Governo si impegna a: proseguire l'opera di sostegno al percorso europeo di Serbia e Kosovo e alla progressiva normalizzazione delle loro relazioni bilaterali; sollecitare l'apertura dei negoziati di adesione dell'Albania entro la fine dell'attuale legislatura europea, qualora il Paese registri i necessari progressi nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato e nella tutela dei diritti fondamentali; appoggiare il negoziato di adesione con il Montenegro; rilanciare il processo di integrazione europea della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, anche alla luce del recente

accordo con la Grecia sulla denominazione del Paese; sostenere le autorità della Bosnia-Erzegovina a mettere in atto le riforme richieste da parte europea, nella prospettiva di un rilancio della candidatura del Paese, bloccata dal febbraio del 2016; promuovere la via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, senza tuttavia sottacere la preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti fondamentali nel Paese, ma preservando le intese raggiunte con la dichiarazione congiunta UE-Turchia del 18 marzo 2016, che ha dato buoni risultati in termini di riduzione del numero delle vittime di naufragi e del flusso di migranti irregolari.

Osserva che nell'ambito più ampio della Politica europea di vicinato, il Governo annette particolare rilevanza ai seguenti tempi: promuovere l'azione dell'Unione nella dimensione meridionale, nella convinzione che proprio dalla sponda Sud del Mediterraneo vengano i principali rischi sistemici per l'UE, ribadendo la necessità che sia mantenuta l'attuale proporzione dell'allocazione delle risorse finanziarie dello Strumento europeo di vicinato (due terzi ai vicini meridionali e un terzo ai vicini orientali); seguire con attenzione le evoluzioni del Partenariato orientale, visto il contesto particolarmente critico provocato dalla perdurante crisi ucraina e dagli squilibri nella situazione interna moldava; garantire la piena attuazione alle strategie macroregionali cui l'Italia partecipa, con particolare riferimento alla Strategia UE per la regione alpina (EUSALP), anche in vista del turno italiano di Presidenza, che sarà gestito dalla Regione Lombardia in concerto con le altre regioni e province partecipanti.

Sottolinea che un capitolo importante riguarda il commercio internazionale, di particolare delicatezza ed attualità, nel cui ambito la Relazione programmatica del Governo individua le seguenti priorità: per quanto riguarda i rapporti con la Russia, che restano condizionati dalla perdurante crisi in Ucraina, il Governo intende continuare a sostenere la politica europea del doppio binario – che consiste nel calibrare fermezza nelle ipotesi di violazione del di-

ritto internazionale e dialogo sui temi di comune interesse – e riaffermare l'esigenza di un approccio strategico che vada al di là dello strumento delle sanzioni e punti al sostegno della società civile russa e del settore privato; consolidare il partenariato strategico UE-Cina attraverso l'attuazione della cooperazione rafforzata prevista dall'Agenda strategica 2020; assicurare che, nell'ambito della revisione degli accordi tra Unione europea e Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, siano introdotti efficaci strumenti di sostegno allo sviluppo; avviare una riflessione sulle modalità per rispondere alle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica sull'impatto di taluni accordi commerciali, accompagnata da un'attività di monitoraggio e di partecipazione negoziale ai principali dossier di settore (Accordo CETA con il Canada; Accordo con i Paesi del MERCOSUR; Accordo di libero scambio con il Giappone; Accordi di libero scambio con Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Georgia, Moldova e Ucraina; Accordi di libero scambio con alcuni Paesi dell'ASEAN, con l'Australia e con la Nuova Zelanda); normalizzare il conflitto commerciale con gli Stati Uniti, nell'ottica di disinnescare una potenziale *escalation* che avrebbe un grave impatto sulle imprese e le esportazioni italiane.

Con riferimento al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), segnala che la Relazione programmatica ricorda come, con ventuno Capi delegazione, l'Italia sia a tutt'oggi lo Stato membro più rappresentato a livello apicale all'interno del SEAE, oltre a contare su alcune altre posizioni *senior* tra cui il Capo di Gabinetto dell'Alto Rappresentante, il Direttore generale per il bilancio e la programmazione, il Direttore esecutivo per Medio Oriente e Nord Africa, il Vice direttore generale Asia e Pacifico. Evidenzia che risulta invece ancora sotto-dimensionato il numero di Agenti temporanei e ne consegue l'esigenza di proseguire nel 2019 l'azione volta ad accrescere la presenza di funzionari italiani anche in posizioni intermedie.

Riguardo al programma di diciotto mesi del Consiglio europeo per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020, segnala

che la presidenza del Consiglio dell'UE è esercitata a turno da ciascuno degli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati « trio », che fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune per un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. Rileva che il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata.

Osserva che nel programma viene riportato come le tre presidenze si adopereranno al massimo per garantire una gestione efficace e tempestiva di tutti i lavori necessari nel quadro del processo della Brexit, promuovendo l'unità fra i 27 Stati membri e come, in linea con la Dichiarazione di Roma, si proseguiranno i lavori in vista dell'adozione di un'agenda strategica al Consiglio europeo di giugno 2019.

Tutto ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere sui provvedimenti in titolo al termine del dibattito.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

**COMITATO PERMANENTE
SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani.

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Roanna TAY, *responsabile per l'Italia dell'Ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (LeU) a più riprese, Ivan SCALFAROTTO (PD), Emilio CARELLI (M5S), Paolo GRIMOLDI (Lega), Paolo FORMENTINI (Lega), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) e Cristian ROMANIELLO (M5S).

Claude CAHN, *responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'UE dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani*, Maria Belen RODRIGUEZ DE ALBA FREIRIA, *responsabile del dipartimento per la tutela delle minoranze dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani*, e Tania GUEORGUEVA NAYDENOVA, *responsabile dell'Ufficio anti-discriminazioni dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM (2018) 800 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Sull'ordine dei lavori	33
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi (<i>Esame e rinvio</i>)	33

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	40
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM (2018) 800 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, introduce l'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, del programma della Presidenza del Consiglio per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019, ricordando che l'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 prevede che quest'ultimo documento sia presentato dal Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Camere, precisandone anche la finalità, che è quella di chiarire gli orientamenti del Governo per l'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea.

Svolge, quindi, un breve richiamo agli importanti appuntamenti che attendono le Istituzioni europee e i cittadini dell'Unione nei prossimi mesi, per poi soffermarsi più dettagliatamente sui documenti oggetto di esame ed in particolare sulla parte terza della Relazione, che illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune.

Fa presente, infatti, che dal 23 al 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che avvieranno il processo di ricostituzione dell'assetto istituzionale dell'Unione: verrà rinnovata la Commissione europea, eleggendo un nuovo Presidente della Commissione; occorrerà nominare un nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE e il nuovo Presidente del Consiglio europeo. Inoltre, il 31 ottobre 2019 scadrà anche il mandato dell'attuale Presidente della Banca Centrale europea.

Osserva che tali appuntamenti si verificano proprio in un momento in cui i temi prioritari di questo fine legislatura europea – tra cui cita il prosieguo dei negoziati per il quadro finanziario pluriennale volto ad allocare adeguate risorse finanziarie secondo le principali priorità dell'Unione per il periodo 2021-2027, il completamento dell'Unione bancaria e la

definizione di una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione e per la riforma del Sistema comune europeo d'asilo – stanno attraversando un momento cruciale.

Risulta evidente, quindi, come i prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro dell'Unione europea.

Rileva, quindi, che, con riguardo ai temi di competenza della Commissione difesa, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 sottolinea che il Governo continuerà a sostenere la politica estera e di difesa comune, orientandola in senso conforme agli interessi nazionali e promuovendo il cosiddetto « approccio integrato », che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti. In tale ambito particolare attenzione di dovrà essere posta alla questione, nel più ampio contesto della Brexit, di quale assetto dare alle future relazioni tra UE e Regno Unito nell'ambito sia della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), che della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Segnala, inoltre, che la Relazione evidenzia come il Governo valuterà con spirito di apertura la proposta della Commissione di rafforzare l'efficacia della PESC attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in alcuni settori, ponderando l'effettivo valore aggiunto, in termini di efficacia, che tale innovazione apporterebbe alla PESC e le possibili implicazioni sui principi di solidarietà e collaborazione tra Stati membri.

Sempre in tale ambito viene sottolineato che il Governo continuerà a sollecitare il sostegno degli strumenti e delle risorse della politica estera e di sicurezza comune alla ricerca di soluzioni strutturali al problema migratorio, in particolare per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale; intensificherà la collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la lotta

ai traffici e alle cause della migrazione con particolare riguardo al Corno d’Africa, al Sahel e al Nord Africa.

La Relazione evidenzia, altresì, che il Governo lavorerà per favorire una posizione unitaria della UE sulla Libia, valorizzando la prospettiva italiana per la stabilizzazione del Paese, tenuto conto dei risultati della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre 2018.

Nell’ambito, invece, della Politica di difesa comune, la Relazione programmatica sottolinea come il Governo continuerà a sostenere le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO e sosterrà – seppur con un attento monitoraggio delle ricadute in termini di bilancio – la proposta di istituzione dello Strumento europeo per la pace (EPF), che potrebbe inglobare lo Strumento per la Pace in Africa e il Meccanismo Athena, superandone le attuali limitazioni e proponendosi, pertanto, quale soluzione al finanziamento delle attività di potenziamento delle capacità nel settore della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e del consolidamento della sicurezza internazionale, nella considerazione che, attraverso il predetto strumento, si potranno superare le perduranti difficoltà di finanziamento delle attività militari.

Viene poi evidenziato come il 2019 sarà dedicato al consolidamento dell’impianto istituzionale della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), onde assicurare la massima efficienza decisionale e una costante verifica degli impegni assunti dai 25 Stati membri coinvolti.

Inoltre, il Governo si impegnerà a fare in modo che le regole di assegnazione e di impiego dei finanziamenti del Fondo europeo per la difesa corrispondano alle aspettative di sviluppo di una base industriale solida, in cui le capacità dell’industria italiana della difesa trovino adeguato spazio.

La Relazione sottolinea inoltre che nell’ambito della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), che dovrebbe giungere alla fase di piena attuazione proprio nel 2019, il Governo intende con-

tinuare a valorizzare le nuove *Capability Development Priorities* (priorità di sviluppo capacitivo) approvate nel 2018 dai Ministri della difesa e a supportare il potenziamento del ruolo dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) affinché si doti di strumenti idonei a sostenere la *capacity building* dei Paesi membri.

Con riguardo alle operazioni e alle missioni di Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea, il Governo si propone, per il 2019, di ribadire gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d’impiego, mantenendo gli elevati standard di partecipazione del nostro Paese, che lo collocano stabilmente all’interno della prima fascia di Stati membri contributori in termini di personale.

Nel quadro di un auspicato impegno europeo a maggiore condivisione e solidarietà rispetto al caso dei salvati in mare nel corso dell’operazione, e laddove se ne dovesse decidere il rinnovo, sarà importante continuare a sostenere l’operazione EUNAVFOR MED SOPHIA, soprattutto per quanto attiene i compiti di formazione e addestramento della Guardia costiera libica.

Si continuerà, inoltre, a lavorare per il consolidamento e l’assunzione di piene responsabilità operative della missione EUBAM Libia, come importante tassello verso la stabilizzazione e normalizzazione della situazione nel Paese e proseguirà il supporto alle missioni militari e civili in Sahel (EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali), sostenendo il processo di regionalizzazione in favore dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Ciad); nel Corno d’Africa (EUTM Somalia – a guida italiana – EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Somalia); in Palestina e in Kosovo.

Infine, la Relazione sottolinea che il Governo auspica, per quanto riguarda le missioni civili della PSDC, che giunga a maturazione il percorso, fortemente incoraggiato dall’Italia e sintetizzato nel Piano di sviluppo delle capacità civili, volto a rafforzare i settori di intervento e a incoraggiare un più ampio sostegno da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 – che si intitola «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro» – occorre rilevare che si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Nel documento viene specificato che l'attività si concentrerà sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura, pur preannunciando la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative.

Il programma, inoltre, è considerato una tappa dei lavori in vista del vertice di Sibiu sul futuro dell'Unione a 27, che avrà luogo il 9 maggio 2019 e costituirà un'occasione per riflettere su un'agenda strategica per l'UE nei cinque anni successivi.

Segnala, quindi, che per quanto riguarda il settore della difesa, il programma di lavoro si concentra in particolare sulle iniziative che mirano a migliorare l'efficienza del processo decisionale dell'UE in materia di PESC (con il passaggio a maggioranza qualificata di una serie di materie specifiche quali quelle delle sanzioni, dei diritti umani e delle missioni civili della PSDC) e include tra le proposte prioritarie in sospeso la proposta di regolamento sul Fondo europeo della Difesa.

Quanto al Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, osserva che questo indica le priorità che le presidenze del Consiglio di Romania, Finlandia e Croazia, che si succederanno in tale ordine, hanno tra loro concordato.

Ricorda che il sistema del trio delle Presidenze per un periodo di 18 mesi è stato introdotto nel 2009 dal trattato di Lisbona con l'obiettivo di dare maggiore continuità e coerenza ai lavori del Consiglio dell'UE. Sulla base di tale programma ciascuno dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.

Rileva che, con riferimento ai profili di competenza della Commissione difesa, il

Programma si propone di portare avanti i lavori sulla sicurezza e la difesa dell'UE, rafforzando nel contempo le relazioni UE-NATO. In particolare le Presidenze sosterranno l'Alto rappresentante nel completamento dell'attuazione della PESCO, anche affrontando la questione della partecipazione di paesi terzi, gestendo il processo CARD e garantendo la coerenza e l'allineamento dello sviluppo delle capacità di difesa rispetto alle priorità concordate a livello di UE, e nell'obiettivo di dare nuovo slancio alla dimensione civile della PSDC.

Infine, fa presente che le Presidenze sottolineano, altresì, l'importanza dell'attuazione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e del compimento di ulteriori progressi in merito al Fondo europeo per la difesa e sosterranno la prosecuzione dei lavori sulla mobilità militare e il potenziamento delle capacità dell'UE e degli Stati membri nella lotta alle minacce ibride e informatiche.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FdI) osserva che la relazione ha evidenziato l'importanza e la complessità delle questioni trattate dai documenti in esame e auspica che, nella predisposizione della proposta di parere, si possa realizzare un pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche che compongono la Commissione.

In particolare, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimersi in maniera unitaria sugli sviluppi di alcune rilevanti questioni aperte come, ad esempio, quella della Brexit e quella della proposta di non fare rientrare le spese per investimenti militari nell'ambito del patto di stabilità.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Elio VITO (FI) evidenzia come la rilevanza politica del provvedimento in esame dovrebbe orientare la presidenza della Commissione a conferire l'incarico di relatore a un membro in grado di rappresentare in modo trasversale tutti i gruppi presenti nella Commissione stessa, sottraendo tale scelta alle logiche che regolano i rapporti interni alla maggioranza.

Tale considerazione è suffragata, a suo avviso, dal fatto che le proposte di legge in materia sono tutte di iniziativa parlamentare e che l'Esecutivo si è astenuto dal presentare un proprio disegno di legge.

Ricorda che, nella scorsa legislatura, quando fu avviato l'esame delle proposte di legge vertenti su questa stessa materia, l'incarico di relatore venne conferito alla deputata Villecco Calipari, vicepresidente della Commissione, e ribadisce l'impressione che la scelta oggi operata dalla presidenza della Commissione, quasi a volere dare un segnale della volontà di approvare la proposta di un determinato gruppo parlamentare, sia poco opportuna.

Invita, quindi, il presidente Rizzo, per quanto possibile, a riconsiderare la decisione e ad assumere in prima persona l'incarico di relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'articolo 79, comma 3, del regolamento prevede che la discussione in sede referente sia introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.

Osserva, poi, che per prassi è possibile nominare anche più di un relatore per quei progetti di legge di particolare complessità in cui, solitamente, i relatori vengono incaricati di riferire su singole parti del progetto.

Rileva, quindi, che nel caso delle proposte in tema di associazioni professionali sindacali dei militari, trattandosi di iniziative che vertono su una materia inscindibile che, a suo avviso, non consentono una suddivisione dell'articolato per parti, ha ritenuto opportuno nominare un solo relatore, anche per ragioni di economia procedurale volte a favorire un esame unitario delle suddette proposte.

Conferma, pertanto, la scelta operata segnalando, peraltro, che la deputata Corda, capogruppo del gruppo più consistente nella Commissione, nella scorsa legislatura aveva seguito con assiduità i lavori sulla materia della rappresentanza militare partecipando alle riunioni del comitato ristretto incaricato di formulare un testo base delle varie proposte in discussione.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, evidenzia in premessa che, nella scorsa legislatura, i lavori del Comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in materia di rappresentanza militare si erano concentrati sul tentativo di realizzare una sintesi il più ampia possibile tra le varie iniziative in esame.

Segnala, quindi, che tra tutte le proposte di legge allora presentate, quella del gruppo del M5S traeva spunto dalla sentenza delle Corti europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) che, successivamente, ha orientato la pronuncia della Corte costituzionale italiana nell'ambito del giudizio sull'illegittimità costituzionale del divieto di costituire sindacati militari.

Rileva che la proposta di legge C. 875, a sua prima firma, riprende in gran parte i contenuti di quella proposta la cui lungimiranza è ora evidente.

Introduce, quindi, l'esame delle proposte abbinate osservando che la tutela dei diritti di libertà, civili e politici, del personale appartenente alle Forze armate italiane, pur limitata ad alcuni ambiti, è stata disciplinata dalla legge n. 382 del 1978, che ha istituito gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati su tre distinti livelli: gli organi di base, i COBAR; gli organi intermedi, i COIR; ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).

Con una fonte secondaria – il Regolamento di attuazione della legge sulla rappresentanza militare, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 – sono state invece disciplinate le competenze degli organi della rappresentanza militare, le facoltà e i limiti del mandato conferito ai rappresentanti dei militari, i procedimenti elettorali relativi ai suddetti tre livelli in cui si articola l'istituto e le attività proprie degli organi rappresentativi.

Segnala, quindi, che i contenuti di entrambi i provvedimenti, a seguito della loro abrogazione disposta nel 2010 al fine di procedere ad una semplificazione legislativa, sono stati recepiti, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare (articoli 1465 e seguenti) e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articoli 870 e seguenti).

Osserva che la legge sulla rappresentanza militare, pur con i suoi numerosi limiti, può senza dubbio essere considerata un passo in avanti per l'epoca nella quale fu scritta. I principi che immetteva nell'ordinamento militare erano di indubbia rilevanza: finalmente, a oltre trent'anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, si estendevano al personale in divisa i diritti civili e politici sanciti nella Costituzione repubblicana e, fino ad allora, tenuti fuori dal mondo militare.

In particolare, la disciplina da questa recata rompeva in maniera netta con una tradizione che assegnava all'ordinamento militare una sua speciale potestà in grado di comprimere, per i suoi appartenenti, quei diritti costituzionali riconosciuti generalmente. Tale concetto veniva comunque superato solo in parte perché il legislatore aggiungeva che, per poter garantire l'adempimento dei fini istituzionali delle Forze armate, taluni diritti potevano essere in qualche modo limitati, purché si restasse nell'ambito dei principi costituzionali. Tali limiti, ovviamente, potevano essere posti solo con legge, come nel caso dell'iscrizione ai partiti politici o della creazione di associazioni a carattere sindacale.

Un'altra importante novità era costituita dall'istituzione della rappresentanza dei militari, organismo interno alle Forze armate che introduceva nel mondo militare, caratterizzato dalla potestà gerarchica, il concetto di rappresentatività degli interessi collettivi.

Tuttavia, con le rapide trasformazioni che la società civile ha conosciuto negli ultimi quarant'anni, la necessità di una riforma dell'istituto della rappresentanza militare è apparsa sempre più evidente e, ormai da diverse legislature, il tema è stato posto al centro del dibattito parlamentare nelle Commissioni della Camera e del Senato. Anche nella passata legislatura la Commissione difesa della Camera dei deputati è stata a lungo impegnata nel ten-

tativo di giungere ad un testo di riforma condiviso, senza tuttavia riuscire a concludere i propri lavori.

La nuova legislatura si è invece aperta con una novità di fondamentale importanza: infatti, il 13 giugno 2018 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito l'illegittimità di tale norma nella parte in cui dispone che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

Tale sentenza appare destinata a rientrare nel novero di quelle pronunce che rappresentano un significativo momento di sviluppo dell'ordinamento, tanto più alla luce delle sostanziali novità intervenute nel tempo in merito alla struttura del nostro apparato militare, la più importante delle quali è quella relativa alla professionalizzazione delle Forze armate.

L'effetto dirompente della sentenza della Corte costituzionale è stato confermato dall'emanazione, lo scorso 21 settembre 2018, di una circolare del Ministero della difesa che, nelle more di un intervento organico del legislatore in materia e al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla stessa Corte, ha impartito specifiche indicazioni per avviare il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari.

Al riguardo, è interessante osservare che, tali associazioni – per realizzare un apprezzabile bilanciamento tra le esigenze di impiego delle Forze armate e quelle di libertà sindacale dei militari – dovranno necessariamente avere, come richiesto dalla stessa Corte costituzionale, l'assenso del Ministro della difesa previsto dall'articolo 1475, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare.

La circolare precisa infatti che l'assenso preventivo dovrà essere esercitato entro 180 giorni dalla data di ricevimento delle istanze, che dovranno essere corredate dalle bozze dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dai pareri del Capi di stato maggiore di Forza armata e del Capo di stato maggiore della difesa. Ad oggi, peraltro, risulta che, in forza di questa procedura, sia stato già riconosciuta un'associazione sindacale.

La circolare indica poi una serie di condizioni soggettive, oggettive e funzionali necessarie per la legittima costituzione delle associazioni sindacali.

Nel contesto delineato, la proposta di legge C. 875, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, a mia prima firma, composta di 19 articoli, si propone di dare seguito in maniera organica a quanto sancito dalla recente sentenza della Corte costituzionale.

Nello specifico, l'articolo 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare, censurato dalla Corte, riconosce ai militari il diritto di costituire associazioni professionali di carattere sindacale, nei limiti specificati dalle disposizioni legislative che la stessa proposta di legge provvede a definire.

In particolare, è fatto divieto di aderire a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare (comma 3), di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare (comma 4, lettera *a*), di proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare (comma 4, lettera *b*), di partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio (comma 4, lettera *c*), di costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale (comma 4, lettera *d*), di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni

sindacali cui sia vietata l'adesione agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare (comma 4, lettera e).

L'articolo 2, nel definire il diritto di riunione, prevede che i membri dei sindacati dei militari possano riunirsi anche in luoghi aperti al pubblico e durante l'orario di servizio, purché non facciano uso dell'uniforme, nel limite di dodici ore annue e previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Sempre l'articolo 2 provvede a definire anche il campo d'azione dei sindacati dei militari che, sottolinea si tratta di un'importante novità, potranno curare la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello e la tutela, individuale e collettiva, dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in una serie di materie. In particolare, rilevano: il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario e straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale; l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio; la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi; le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari; i criteri per la mobilità del

personale; la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute; i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale; infine, le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'articolo 3 dispone che il finanziamento dei sindacati dei militari avvenga secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali, stabilendo altresì l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci.

L'articolo 4 obbliga le amministrazioni ministeriali interessate a comunicare ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

L'articolo 5 reca i principi generali in materia di sindacati dei militari. In particolare, è previsto che i sindacati dei militari siano costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio; non possano affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali; siano regolati da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti; non abbiano competenza nella trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale; infine, che le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti possano essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

Gli articoli 6, 7 e 8 contengono, rispettivamente, le norme istitutive delle rappresentanze unitarie di base, le modalità

di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base e la disciplina della propaganda elettorale.

L'articolo 9 disciplina le tutele e i diritti garantiti ai rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati e ai militari eletti delegati delle rappresentanze unitarie. Essi, in particolare, non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato; non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, per tutta la durata del loro mandato; possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza; possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato. Inoltre, è vietato qualsiasi atto diretto a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri e deve essere loro assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti. Infine, i delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un'assemblea sindacale o un'attività sindacale istituzionale.

L'articolo 10, riprendendo la parte dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare rimasta esente dall'incostituzionalità, dispone che gli statuti delle associazioni debbano ottenere il preventivo assenso ministeriale. Al riguardo, appare di tutta evidenza che tale validazione debba essere condotta sulla base di criteri che è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia.

Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalità di convocazione delle rappresentanze unitarie di base e delle periodiche assemblee del personale militare.

L'articolo 13 regola le procedure di negoziazione contrattuale tra i sindacati dei militari e i dicasteri competenti. In particolare, i sindacati dei militari che, nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base avranno conseguito almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale, potranno negoziare la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

L'articolo 14 sancisce le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base che, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare, potranno trattare le questioni riguardanti le seguenti materie: edilizia residenziale; trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale; igiene del lavoro; prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; promozione umana e benessere del personale; qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subiti, nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari; organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari; alloggi; cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione; diritto d'informazione; formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

Gli articoli 15 e 16 dispongono norme relative alla pubblicità delle delibere e dei comunicati sindacali nonché all'informazione sui diritti sindacali.

L'articolo 17 disciplina l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento che dovranno essere adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 18 detta disposizioni transitorie e finali prevedendo che la funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, a fini negoziali, sia attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari e che l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione. Inoltre, prevede che i delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti rimangano in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

Infine, l'articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla nuova disciplina legislativa.

Passando alla proposta di legge C. 1060, a prima firma della deputata Maria Tripodi, osserva che questa si compone di sedici articoli e, partendo sempre dalla sentenza n. 120 della Corte costituzionale, sostiene la necessità di un intervento legislativo che ridefinisca il quadro dei diritti del personale militare con più incisive forme di autotutela degli interessi collettivi.

In particolare, l'articolo 1 afferma il diritto dei militari ad associarsi in sindacati e organizzazioni professionali che hanno principalmente il compito di trattare la tutela individuale e collettiva dei militari e di formulare pareri e proposte su leggi e su regolamenti, nonché di for-

nire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia nella fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli. Anche in tale proposta si prevede il divieto di iscriversi a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare nonché di assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori.

Analogamente alla proposta di legge C. 876 Corda, anche la proposta del gruppo di Forza Italia prevede che i sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare si autofinanzino tramite il contributo dei propri iscritti secondo le modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale.

L'articolo 2 definisce le facoltà e i limiti dell'azione sindacale specificando che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare il servizio. Il diritto di riunione è riconosciuto nel limite di 10 ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, che il potere di contrattazione nazionale e decentrata è detenuto dalle associazioni sindacali e che i sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare partecipino alle attività di concertazione e di contrattazione anche a livello locale.

L'articolo 5 prevede sei categorie di personale militare rappresentate dai sindacati nazionali, distinguendo tra ufficiali (categoria a), marescialli e ispettori (categoria b), sergenti e sovrintendenti (categoria c), volontari e assimilati in servizio permanente nonché appuntati, carabinieri e finanziari in servizio permanente effettivo (categoria d), volontari in ferma breve o prefissata quadriennale (categoria e) e carabinieri e finanziari in ferma quadriennale (categoria f). Per le rappresentanze unitarie di base sono previste ulteriori due categorie e viene altresì stabilito che la

relativa composizione numerica delle singole rappresentanze debba rispettare il criterio della proporzionalità.

L'articolo 6 disciplina le modalità per l'elezione dei delegati della rappresentanza unitaria di base, la durata del loro mandato (triennale), le cause di ineleggibilità, stabilendo altresì che possa essere eletto un rappresentante di base ogni cento o frazione di cento militari in servizio per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e un rappresentante ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento a tremila addetti.

Il sistema elettorale previsto dall'articolo 7 per l'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base è quello proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti.

L'articolo 8 concerne i diritti dei dirigenti sindacali, la loro collocazione in aspettativa e gli eventuali trasferimenti d'ufficio, mentre l'articolo 9 stabilisce che i militari componenti del sindacato nazionale e territoriale ed eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato. Viene, inoltre, previsto il loro diritto a manifestare il proprio pensiero in ogni sede su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare.

L'articolo 10 riguarda le procedure di concertazione e di contrattazione dei sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali, ammettendo i sindacati nazionali che abbiano conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base almeno il 5 per cento dei voti a livello nazionale.

L'articolo 11 definisce le competenze dei sindacati nazionali, che riguardano tutte le materie che interessano il personale ad eccezione dell'impiego operativo. Essi, inoltre, possono formulare pareri, proposte e richieste direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, allo stato maggiore della difesa,

agli stati maggiori e ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati.

L'articolo 12 riguarda le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base precisando che esse sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità e che a loro compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi al livello di corrispondenza.

L'articolo 13 demanda al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione, tramite decreto, di un regolamento per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base, in conformità alle disposizioni della legge e in attuazione di un apposito accordo con i sindacati nazionali dei militari e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. Anche in questa proposta si prevede che il regolamento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 definisce i termini della propaganda elettorale e vieta qualsiasi atto teso a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto e qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati.

Infine, l'articolo 15, a seguito della parziale incostituzionalità dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare e della nuova disciplina prevista dal provvedimento, modifica l'articolo 1470 del medesimo Codice, in tema di libertà di riunione dei militari, e dispone l'abrogazione delle altre disposizioni del Codice relative alla rappresentanza militare incompatibili con la possibilità sancita dalla Corte costituzionale di costituire sindacati del personale militare.

In conclusione, assicuro sin da ora la mia piena disponibilità ad un confronto aperto con tutte le forze politiche presenti in Commissione finalizzato a svolgere un accurato dibattito di merito che possa condurre in tempi rapidi all'approvazione di una riforma rispettosa dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale e attesa da tempo dal mondo militare.

Auspica, quindi, che sul provvedimento si possa svolgere un ampio e costruttivo dibattito che possa portare all'adozione di un testo condiviso. Al riguardo prospetta l'opportunità di acquisire, attraverso un ciclo di mirate audizioni, gli opportuni approfondimenti considerata anche l'importanza e la complessità del tema in esame.

Wanda FERRO (FdI) sottolinea come anche il proprio gruppo intenda contribuire al dibattito su questa importante riforma a lungo attesa dal mondo militare e preannuncia che sulla stessa materia è in fase di presentazione una proposta di legge.

Ritiene utile, affinché il lavoro svolto possa dare risultati proficui, realizzare la più ampia condivisione possibile e, per tale ragione, prospetta la necessità di nominare un vicepresidente della commissione come correlatore, in modo da fugare ogni dubbio riguardo la parzialità delle decisioni in merito al testo da adottare come testo base.

Maria TRIPODI (FI) condivide le considerazioni sulla necessità di evitare che sul provvedimento vi possano essere interpretazioni di parte.

Sottolinea, quindi, la necessità di portare a termine il lavoro che la Commissione si appresta a svolgere, rendendo così al Paese un servizio utile.

Salvatore DEIDDA (FdI) evidenzia la necessità di approfondire adeguatamente alcuni temi dubbi.

In particolare, fa presente che nel definire le prerogative e gli obblighi dei sindacati militari occorrerà tenere ben presente che questi ultimi non possono essere paragonati ai sindacati dei corpi di polizia civile.

Esprime, quindi, perplessità sull'operato del dicastero della difesa, che ha avviato la procedura per il riconoscimento delle associazioni sindacali militari prima ancora che il Parlamento abbia potuto definire quale percorso dovrà condurre a trasferire la tutela dei diritti dei militari dalla rappresentanza militare alle costi-

tuende associazioni professionali e sottolinea i rischi che potrebbero derivare da questa situazione ibrida.

Antonio DEL MONACO (M5S) replicando al collega Deidda, fa presente che la sentenza della Corte costituzionale indica chiaramente che, nel periodo di transizione tra i due sistemi, la rappresentanza militare sarà l'unica forma possibile di interlocuzione e confronto tra i vertici ed il personale militare.

Salvatore DEIDDA (FdI) ribadisce il proprio convincimento che le associazioni sindacali riconosciute dal dicastero della difesa siano soggetti con i quali la Commissione possa interloquire già da ora.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, condivide le considerazioni del collega Del Monaco aggiungendo che i sindacati già costituiti non hanno alcun potere contrattuale.

Evidenzia, infine, che la sentenza della Corte costituzionale, nel mantenere in vigore le disposizioni sulla rappresentanza militare, ha inteso evitare un vuoto normativo in attesa che venga approvata da parte del legislatore la nuova disciplina sulle associazioni sindacali militari.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Comunico di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alla luce delle indicazioni pervenute dai gruppi e di quanto emerso nella riunione dell'ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre gennaio-marzo 2019:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019

Gennaio 2019

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

Proposta di legge C. 1012 Perego di Cremona « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni »;

Proposta di legge C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi: « Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare »;

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate;

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Febbraio 2019

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese di gennaio e non conclusi.

Argomenti nuovi:

Proposta di legge Golinelli C. 622: « Istituzione della Giornata della memoria e del sacrificio alpino »;

Risoluzione Corda 7-00150: sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi;

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del Capo di stato maggiore della difesa, Gen. s.a. Enzo Vecciarelli;

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. s.a. Alberto Rosso.

Marzo 2019

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio e non conclusi.

Argomenti nuovi:

Proposta di legge C. 1402 Aresta: « Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare » (ove assegnata alla Commissione);

Proposta di legge C. 1213 Pagani: « Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima guerra mondiale » (ove assegnata alla Commissione);

Proposta di legge C. 1255 Deidda: « Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei » (ove assegnata alla Commissione);

Risoluzione Del Monaco 7-00160: sul protocollo sanitario unico (ove assegnata alla Commissione);

Risoluzione Acunzo n. 7-00072: sulla promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali (assegnata alle Commissioni riunite IV e VII) (previa verifica della compatibilità con la programmazione della VII Commissione);

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Infine, per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, come di consueto avrà luogo lo svolgimento del *question time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68. (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme autorizzano la ratifica dell'Accordo del 2009 con cui il Governo italiano e l'Euratom hanno definito transattivamente le questioni relative alla gestione dei rifiuti radioattivi nel quadro dello smantellamento del reattore nucleare « Ispra-1 ».

Segnala che la relazione tecnica informa che nel 2009 un apposito Tavolo tecnico ha stimato i relativi oneri in 45 milioni di euro, cui si dovevano aggiungere 5 milioni di euro per la custodia passiva dell'impianto svolta dal Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea e conclude che, poiché la copertura degli oneri è prevista mediante la riformulazione degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti diretti per la finanza pubblica, rileva quanto segue.

In primo luogo, la stessa relazione tecnica, nell'indicare che la stima degli oneri è stata effettuata da un apposito tavolo tecnico nel 2009, non fornisce ulteriori elementi al riguardo. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma circa la perdurante validità di tale stima.

Inoltre, la relazione tecnica informa che la predetta stima « in analogia con quanto fatto per gli impianti della SOGIN, non comprende gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività ».

In proposito considera dunque necessario acquisire elementi circa l'entità di tali oneri ed i mezzi con cui farvi fronte.

Ritiene altresì necessario acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti netti sul gettito, tenuto conto, da un lato, degli effetti in termini di IVA, dall'altro, della possibilità da parte di alcuni soggetti di dedurre gli aumenti tariffari quali componenti negative di reddito.

Rileva infine che andrebbe acquisita conferma che dall'istituzione del Comitato misto di gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò con riferimento sia alle spese e agli emolumenti per i componenti del Comitato sia alle spese per il funzionamento dello stesso.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, essendo tuttora in corso le verifiche istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), riservandosi di fornire risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 17 gennaio scorso.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella scorsa seduta, in relazione all'articolo 1 conferma gli effetti di neutralità derivanti dall'estensione – anche a livello formale – ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo dell'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Evidenzia altresì che le Corti di appello competenti sull'esecuzione del mandato di arresto europeo hanno sempre inteso, per prassi consolidata, garantire a chiunque sia stato interessato da uno dei reati ricompresi nella tipologia dei reati previsti a livello europeo l'applicazione dei principi costituzionali di legittima difesa processuale.

Chiarisce, in relazione al medesimo articolo 2, che gli elementi utilizzati nella relazione tecnica per la stima del maggior onere derivante dall'estensione della platea dei beneficiari per l'accesso al gratuito patrocinio per i procedimenti relativi ai reati tributari sono quelli provenienti dalla banca dati ufficiale della Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

Precisa, altresì, che la percentuale del 2 per cento dei procedimenti per reati tributari interessati dall'ampliamento della norma sul gratuito patrocinio, utilizzata ai fini della stima del citato onere, valutato in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, è stata determinata in via prudenziale tenendo conto che i destinatari dell'istituto in esame in possesso dei requisiti prescritti possono potenzialmente attestarsi su un numero di 800 soggetti, mentre l'onere unitario, pari a 3.000 euro, è stato fissato in funzione dei parametri medi per la liquidazione dei compensi forensi in ambito penale riferiti ai tre gradi di giudizio, determinati ai sensi della normativa vigente.

In risposta alle richieste di chiarimento formulate dal deputato D'Ettore nella pre-

cedente seduta, segnala infine che l'articolo 2, laddove prevede l'esclusione del diritto al gratuito patrocinio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per i soggetti condannati con sentenza definitiva per un reato di natura tributaria, ricomprendendo quindi nel diritto al predetto beneficio tutti gli indagati e i condannati con sentenza non definitiva per i reati tributari, è volto ad eliminare una regola interna il cui mantenimento è confliggente con le finalità della direttiva (UE) 2016/1919 oggetto di recepimento da parte del presente schema di decreto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (Atto n. 62),

preso atto dei contenuti della relazione tecnica allegata al presente schema di decreto e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 1, si confermano gli effetti di neutralità derivanti dall'estensione – anche a livello formale – ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo dell'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato;

le Corti di appello competenti sull'esecuzione del mandato di arresto europeo hanno infatti sempre inteso, per prassi consolidata, garantire a chiunque sia stato interessato da uno dei reati ricompresi nella tipologia dei reati previsti a livello europeo l'applicazione dei principi costituzionali di legittima difesa processuale;

l'articolo 2, laddove prevede l'esclusione del diritto al gratuito patrocinio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per

i soggetti condannati con sentenza definitiva per un reato di natura tributaria, ricomprendendo quindi nel diritto al predetto beneficio tutti gli indagati e i condannati con sentenza non definitiva per i reati tributari, è volto ad eliminare una regola interna il cui mantenimento è confliggente con le finalità della direttiva (UE) 2016/1919 oggetto di recepimento da parte del presente schema di decreto;

in relazione al medesimo articolo 2, gli elementi utilizzati nella relazione tecnica per la stima del maggior onere derivante dall'estensione della platea dei beneficiari per l'accesso al gratuito patrocinio per i procedimenti relativi ai reati tributari sono quelli provenienti dalla banca dati ufficiale della Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia;

la percentuale del 2 per cento dei procedimenti per reati tributari interessati dall'ampliamento della norma sul gratuito patrocinio, utilizzata ai fini della stima del citato onere, valutato in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, è stata determinata in via prudenziale tenendo conto che i destinatari dell'istituto in esame in possesso dei requisiti prescritti possono potenzialmente attestarsi su un numero di 800 soggetti, mentre l'onere unitario, pari a 3.000 euro, è stato fissato in funzione dei parametri medi per la liquidazione dei compensi forensi in ambito penale riferiti ai tre gradi di giudizio, determinati ai sensi della normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 68.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviati nella seduta del 23 gennaio 2019.

Pietro NAVARRA (PD), ricollegandosi all'intervento svolto nella precedente seduta, osserva che, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la predetta quota è di regola ripartita in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, fermo restando che il Governo – qualora intenda derogare a detto criterio di riparto, come del resto avviene nel caso oggetto del presente esame – è tenuto, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2-*bis*, a trasmettere alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato al criterio dianzi richiamato. Nel rilevare che tale relazione non risulta tuttavia ancora presentata al Parlamento, chiede al Governo chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Navarra.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432
Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

28 GEN. 2019

Roma,

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 13234
Prot. Entrata N. 13078
Allegati:
Risposta a nota del:

Oggetto: A.C. 1432. Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018". Aggiornamento della relazione tecnica al passaggio tra i due rami del Parlamento.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge in oggetto, aggiornata alla luce delle modifiche approvate in prima lettura al Senato e trasmessa da codesto Ufficio legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 3 comporta oneri quantificati e coperti dal comma 2 del medesimo articolo. Conseguentemente, l'articolo 19 del disegno di legge, che reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in oggetto, dovrà necessariamente essere modificato in seconda lettura alla Camera, mediante l'inserimento, dopo le parole "Dall'attuazione della presente legge", del seguente inciso: "ad eccezione dell'articolo 3,".

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata, a condizione che l'articolo 19 sia modificato nei termini sopra indicati.

Fil

Il Ragioniere Generale dello Stato

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2018**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1, relativo alle qualifiche professionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ad ogni buon conto, occorre tenere presente che per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

Quanto alla **lettera b)** e alle competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento delle professioni nel settore sportivo, si precisa che esse saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Stessa invarianza finanziaria viene garantita per le attività previste dalle **lettere c) e d)**, con le quali si affrontano alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, il rilascio dei certificati di supporto di cui alla **lettera c)** e la collaborazione con i Centri di assistenza di altri Stati membri, di cui alla **lettera d)**, saranno attività svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera f)** riguarda le misure compensative - le quali, in generale, si applicano nei casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente -.

La novella di cui al **numero 1)** concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale - anziché dal tirocinio di adattamento -. Le ipotesi in oggetto - sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate - riguardano:

- 1) il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto;
- 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo;
- 3) il riconoscimento per attività - da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società - rientranti nell'allegato IV del citato D.Lgs. n. 206/2007, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

La novella del numero 1) prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente per il riconoscimento - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento.

Nel corso della prima lettura è stato modificato dal Senato il **numero 2) della lettera f)** - con un intervento di mero coordinamento (in relazione alla novella di cui al numero 1)). Il testo originario della novella di cui al numero 2) prevedeva una modifica nell'ambito della disciplina sulle misure compensative, riformulando la norma che, nel testo vigente, fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato membro di provenienza e sostituendo quest'ultimo riferimento con quello di organismo competente di un qualsiasi Stato nel quale il richiedente abbia maturato l'esperienza in oggetto.

L'articolo 2, concernente le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale e avendolo mantenuto anche nella versione modificata in prima lettura dal Senato.

L'articolo concerne la professione di agente d'affari in mediazione ed è finalizzato a risolvere una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della medesima procedura di infrazione cui attiene l'articolo 1 (P.I. n. 2018/2175). In particolare, ciò che è stato contestato all'Italia è il carattere sproporzionato delle norme relative ai criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, secondo cui *“L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”*. Tale previsione limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere e non rispetterebbe i principi di necessità e proporzionalità richiesti per le restrizioni all'accesso ad una professione. Al fine di superare la contestazione, nel testo governativo, era stato previsto di rendere incompatibile la professione di agente immobiliare con la sola attività imprenditoriale di produttore, commerciante e rappresentante di beni o servizi afferenti allo stesso settore merceologico (non più, quindi, con qualunque attività professionale o imprenditoriale o di lavoro dipendente). La disposizione è stata modificata in prima lettura, al fine di eliminare l'incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali relative ai *“servizi”* dello stesso settore merceologico oggetto di mediazione e di introdurre l'incompatibilità *“con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”*.

L'articolo 3, relativo ai criteri di rilascio di nuove concessioni per rivendite di tabacchi, è stato modificato in prima lettura dal Senato, al fine di chiudere il Caso EU-pilot 8002/15/GROW2 e superare i profili di contrarietà con la Direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE (c.d. Direttiva-servizi) espungendo dalla normativa vigente di cui all'articolo 24, comma 42, del DL n. 98 del 2011, ogni riferimento, per l'istituzione e il trasferimento di rivendite di generi di monopolio e patentini, al criterio della *“produttività minima”*, che viene sostituito con il parametro di *“una rivendita ogni 1.500 abitanti”*. Tale parametro, ai sensi del comma 1, lettera d), viene reso applicabile anche a tutte le tipologie di rivendite speciali, pur se per alcune di esse (per quelle istituite in stazioni ferroviarie, stazioni automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime, aeroporti, caserme, case di pena) non appare appropriato.

L'articolo fissa anche, con riferimento al criterio della distanza già previsto dall'articolo 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 2011, il parametro minimo di *“200 metri”*, nonostante tale parametro, come sopra evidenziato, sia già previsto dal regolamento attuativo a suo tempo

adottato (decreto ministeriale n. 38/2013). Da tale innovazione normativa non derivano, pertanto, effetti finanziari.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari derivanti dal parametro “una rivendita ogni 1.500 abitanti”, si evidenzia che dal 2013, cioè dall'applicazione del regolamento attuativo delle disposizioni che ora vengono modificate, è stato istituito il numero di rivendite di seguito indicato:

	rivendite ordinarie	rivendite speciali
2013	15	310
2014	74	289
2015	78	182
2016	54	174
2017	33	173

Il numero di nuove istituzioni di rivendite è relativamente contenuto rispetto alla numerosità complessiva della rete di vendita attiva (circa 47.000 rivendite ordinarie e circa 7.000 rivendite speciali). E' da evidenziare, peraltro, che i parametri della distanza e della produttività minima (che ora viene sostituito da quello della popolazione) sono stati applicati, come previsto dal citato regolamento, alle rivendite speciali soltanto per alcune tipologie di rivendite speciali (sale bingo, bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza, strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso, stazioni metropolitane, ipermercati, centri commerciali) mentre per altre tipologie (stazioni ferroviarie, stazioni automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime; aeroporti, caserme, case di pena) è stata valutata la sussistenza di una esigenza di servizio manifestata dalla numerosità della frequentazione di dette strutture, per lo più occasionale, di persone non residenti.

A fronte del parametro di popolazione pari a 1.500 abitanti per una nuova rivendita (sia ordinaria che speciale), si registra un parametro di fatto pari attualmente in media a 1.100 abitanti.

Se si ipotizza un numero di nuove attivazioni pari al 60-70 per cento di quelle effettuate nel 2017, è stimabile che in luogo di 206 nuove rivendite, se ne dovrebbero istituire circa 133, con minori istituzioni pari a 73.

Tale contrazione non sembra che sia suscettibile, se non in misura trascurabilissima, di avere impatto negativo sulle vendite dei tabacchi lavorati, e quindi sulle entrate erariali a queste correlate (accisa e imposta sul valore aggiunto).

La contrazione dei consumi di tabacchi lavorati [da 79,8 a 77,2 milioni di chilogrammi dal 2013 al 2017 (-3,3 per cento), pur in presenza di un leggero incremento del valore complessivo dei medesimi, da € 17,9 miliardi a € 18,0 miliardi (+0,5 per cento), al quale è commisurato, nella misura del 10 per cento, l'aggio dei rivenditori] sembra influenzata da ben altre cause, quali ad esempio l'andamento dei prezzi, la immissione sul mercato di nuove tipologie di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, le campagne antifumo, il contrabbando, la contraffazione.

Sarebbe, pertanto, da ritenere che il rapporto di causa/effetto tra la riduzione del numero di rivendite e la riduzione dei consumi di tabacchi lavorati sia invertito, essendo piuttosto l'andamento decrescente di questi a determinare la contrazione della numerosità delle rivendite attive.

Infatti, negli ultimi anni, nonostante le nuove istituzioni sopra evidenziate (pari a n. 1.382), le rivendite (ordinarie e speciali) attive sono passate da n. 55.676 nel 2013 a 54.391, con una diminuzione di 1.285 rivendite.

La prevedibile diminuzione, per effetto dell'applicazione del nuovo parametro della popolazione, del numero di nuove istituzioni comporterebbe minori entrate erariali a titolo di corrispettivo dell'aggiudicazione della rivendita. Sulla base del corrispettivo medio relativo all'assegnazione nel 2017 delle rivendite, pari a circa 19.000 €, il minor gettito sarebbe stimabile in circa 1.400.000 €.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 4, recante "Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali" è stato introdotto durante l'esame in 14° Commissione Senato al fine di agevolare la risoluzione della procedura di infrazione 2017/2090, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE, promossa dalla Commissione europea in quanto la Repubblica italiana, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", è venuta meno agli obblighi imposti dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, poiché l'articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, che ha inserito nel codice dei Contratti il nuovo articolo 113-bis rubricato "*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*" ha implicato un'estensione dei termini di pagamento oltre i limiti consentiti dalla direttiva medesima. Di fatto l'articolo 113-bis permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-bis all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).
proporre una

Pertanto, l'articolo in esame modifica l'articolo 113-bis del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di concentrare gli adempimenti prodromici al pagamento dell'appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall'emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL).

Il nuovo testo si articola in 4 commi.

Il **comma 1** attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento devono essere emessi contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla loro adozione.

Il **comma 2** si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera.

Resta fermo che l'emissione del certificato di pagamento, di per sé, non comporta accettazione dell'opera o della sua parte, ai sensi dell'art. 1666 del codice civile. Si ricorda, al riguardo, che tale disposizione, nel capoverso, distingue tra pagamento dell'opera e versamento di semplici acconti. Solo il primo fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata (è peraltro dibattuto se si tratti di presunzione che ammetta la prova contraria).

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustificino tale termine più lungo.

Nel **comma 3**, la novella fa salvo anche il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Sicché, in conclusione, l'appaltatore può attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro (30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; fino a un massimo di 7 giorni per l'emissione del certificato di pagamento; e 30 giorni per il pagamento), salve le eccezioni dovute alle peculiari caratteristiche del contratto (che possono far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni).

Il **comma 4** disciplina - infine - le penali a carico dell'imprenditore, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'articolo nel suo complesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, introdotto in prima lettura dal 14° Commissione del Senato, conferisce al Governo delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare l'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi per l'immissione sul mercato dei prodotti definiti con tali termini, al fine di fare chiarezza sulla terminologia utilizzata ed eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato attraverso una chiara ed univoca indicazione dei materiali utilizzati.

Allo stato attuale, la normativa vigente è risalente agli anni sessanta del secolo scorso ed è contenuta nella legge 16 dicembre 1966, n. 1112 recante "Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano"; sono successivamente intervenute disposizioni di armonizzazione dell'Unione europea come quelle di carattere generale, collegate al funzionamento del mercato interno, e quelle relative al settore delle calzature. Al fine di riordinare la materia, la delega prevede l'abrogazione delle disposizioni nazionali non più applicabili.

Sotto il profilo dell'impatto economico, la norma è caratterizzata da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al comma 6, non devono, infatti, derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alle attività connesse al sistema sanzionatorio, da adottare nell'esercizio della delega sulla base di quanto disposto al comma 3, si evidenzia che nella citata legge n. 1112/1966, all'articolo 5, sono previste sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni vigenti. Attualmente le attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti vengono svolte dalle Camere di Commercio, così come

previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219, nonché dagli organi accertatori previsti dall'articolo 13 delle legge 689/81.

La relativa attività di controllo collegata al sistema sanzionatorio da aggiornare potrà essere, dunque, esercitata ricorrendo agli Organi che già oggi svolgono attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti. Tra questi organi rientrano, come detto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti nonché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Con riferimento alle Camere di commercio, si conferma che si tratta di funzioni che derivano dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state attribuite alle stesse competenze in passato assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali.

Il recente decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, ha, poi, confermato all'art. 2 comma 2, lett. c), in capo agli Enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente.

Per quanto sopra evidenziato, non si configurano nuove o ulteriori attività di controllo da parte delle autorità competenti, che già oggi esercitano dette funzioni, verificando il rispetto della normativa allo stato vigente. Non ci saranno, pertanto, compiti aggiuntivi per le autorità competenti ad esercitare i controlli, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente.

L'articolo 6, relativo al mandato di arresto europeo e alla consegna tra Stati membri, costituisce attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Intervenendo in materia di cooperazione giudiziaria penale tra l'Italia, la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, l'articolo ha natura meramente procedurale e, pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi adempimenti, infatti, che vanno a sostituire analoghe e per molti aspetti meno snelle procedure esecutive di carattere transnazionale, quali la comunicazione e trasmissione degli atti tra gli Stati, la convalida dei provvedimenti giudiziari emessi dallo Stato richiedente, la consegna delle persone e delle cose, sono già previsti nell'ambito degli strumenti di cooperazione giudiziaria attualmente vigenti e potranno, pertanto, essere espletati attraverso la più efficiente disciplina della legge n. 69/2005, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 7, recante disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida, consente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laureato in ingegneria meccanica e in possesso di patente B per autoveicoli, di svolgere le funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti di guida diverse dalla patente B. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

L'articolo 8, introdotto in prima lettura, reca "Disposizioni relative alle autorità di vigilanza sui diritti aeroportuali" volte a sanare la procedura di infrazione 2014/4187, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE, avente ad oggetto il non corretto recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

L'articolo, in particolare, attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le funzioni, attualmente svolte dall'ENAC, di regolazione economica e successiva vigilanza sui sistemi di tariffazione e sull'ammontare dei diritti aeroportuali degli aeroporti di Milano, Roma e Venezia.

Nell'ambito della procedura di infrazione, in particolare, la Commissione europea ha rilevato che agli utenti di detti scali non viene garantita la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e l'ENAC non sarebbe in possesso dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di autorità di vigilanza, funzioni affidategli soltanto in via provvisoria.

Pertanto, la modifica normativa suindicata è finalizzata ad attribuire in via definitiva le funzioni di Autorità di vigilanza, di cui agli articoli da 71 a 80 del citato decreto legge n. 1/2012, all'Autorità di regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Attualmente le predette funzioni sono svolte dall'ENAC ad invarianza di spesa, ai sensi dell'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parimenti, per effetto della novella del presente articolo, tali funzioni verranno svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, relativo all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, tiene conto dei rilievi sollevati dalla Commissione UE, nella procedura di infrazione n. 2018/4000, secondo cui i numeri 2 e 4 del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. 633 del 1972, confliggono con l'art. 144 della Direttiva 2006/112/CE laddove condizionano la non imponibilità del servizio di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, alla circostanza che siano stati assoggettati ad IVA i relativi corrispettivi ai sensi del primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 633 del 1972, anziché al solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile.

La nuova formulazione del n. 2 e del n. 4 contenuta nella proposta di modifica normativa prevede la sostituzione delle parole "assoggettato all'imposta a norma" con "inclusi nella base imponibile ai sensi" consentendo così di superare i rilievi della Commissione.

Anche le modifiche apportate al n. 4-*bis* del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 trovano origine nei rilievi della Commissione europea nella parte in cui è stato segnalato che la disposizione è limitata alle sole importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni.

Al fine di superare anche tale rilievo nella nuova formulazione del n. 4-*bis* è stata prevista la cancellazione della parola "piccole" nonché della seguente locuzione "di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009".

Attraverso le modifiche apportate si garantisce una maggiore adesione della norma nazionale alla lettura della Commissione europea e si mira ad una semplificazione della base imponibile.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Dogane, risulta che in base alle disposizioni in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate recate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU) (artt. 69-72), il valore imponibile ai fini daziari è costituito dal valore effettivamente

pagato o da pagare integrato dai costi accessori, nella misura in cui essi sono a carico dell'acquirente.

Sotto il profilo doganale, pertanto, il valore dichiarato della merce importata, comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni di cui all'art. 12 del DPR n. 723/1965, non è gravato da dazio e IVA.

In considerazione della prassi già adottata dall'Amministrazione doganale competente, alla modifica normativa de quo non si ascrivono effetti di gettito.

L'articolo 10, relativo ai termini di prescrizione delle obbligazioni aventi ad oggetto i diritti doganali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto consente l'adeguamento alla vigente normativa unionale dei termini previsti per la notifica dell'obbligazione doganale, entro i quali si esplica l'ordinaria attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

L'articolo 11, recante disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, attua agli articoli 18 e 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cd. Regolamento Aste), nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1210/2011, introducendo, nell'ambito della Parte II del TUF rubricato "*Disciplina degli intermediari*", un nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, che prevede:

- a) l'attribuzione alla Consob della competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) a presentare offerte nel mercato delle *emission allowances*, secondo quanto previsto dall'art. 18, par. 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 (*cf.* comma 1), con conseguente attribuzione anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di comportamento stabilite dall'art. 59 della menzionata normativa europea (*cf.* comma 2). Nell'ottica di garantire efficacia all'azione di *enforcement*, il citato comma 2 assegna alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) attualmente previsti con riferimento agli intermediari abilitati;
- b) l'autorizzazione *ex lege* a Sim e banche italiane, iscritte nei rispettivi albi, a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini (*cf.* comma 3). Con specifico riferimento alla vigilanza sull'attività posta in essere dai menzionati intermediari, viene ribadito che resta fermo, anche ai fini dell'applicazione delle norme di condotta previste dall'art. 59 del regolamento europeo, il complesso delle disposizioni dettate dal TUF per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

Nella prospettiva di assicurare coerenza all'intera disciplina e favorire un'omogenea applicazione della stessa, il comma 4 prevede la facoltà per la Consob di dettare disposizioni di attuazione delle regole fissate dall'art. 59 della citata fonte europea.

In particolare, il richiamo specifico ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del menzionato articolo 59 risulta funzionale a meglio delineare gli ambiti della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob, che può pertanto esplicitarsi con riferimento alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare, nonché con riguardo alla procedura di autorizzazione dei soggetti esentati ai sensi della MiFID II e all'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta previste dallo stesso regolamento europeo.

Inoltre,, l'articolato proposto apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF rubricata "Sanzioni" al fine di prevedere l'applicazione, nei confronti dei responsabili delle violazioni delle regole di comportamento dettate dall'art. 59, par. 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati.

Il comma 2 specifica, infine, che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento Aste l'autorità competente nazionale è Consob, come precisato anche dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF. L'Autorità già esercita ai sensi del TUF l'attività di autorizzazione e vigilanza delle società di gestione dei mercati e dei mercati regolamentati, nonché dei soggetti che vi operano, avuto riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. La vigilanza sui mercati svolta da Consob avviene attraverso l'utilizzo di diversi *strumenti* previsti dal testo unico, quali la *vigilanza regolamentare*, i *poteri di autorizzazione*, la *vigilanza informativa e ispettiva*, il *potere sanzionatorio*.

Al riguardo, si fa presente che il finanziamento della Consob avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

La Consob, quindi, farà fronte alle ulteriori attività di vigilanza (informative, di indagine, ispettive e di intervento), nonché alla potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'eventuale reperimento di risorse, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività, potrà avvenire attraverso le contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in Senato - abroga il comma 1087 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che prevede l'assegnazione di un contributo annuo pari ad 1.000.000 di euro, per ciascun degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'istituto ISIAMED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.

La disposizione da abrogare è stata introdotta nel testo della legge n. 205/2017, attraverso un emendamento parlamentare, nel corso dell'esame al Senato e non è stata modificata alla Camera.

In data 16 febbraio la disposizione è stata notificata alla Commissione europea (caso S.A. 50464 2018/N) al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo dare esecuzione alla misura prima di una decisione finale positiva della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.- TFUE.

Il 4 aprile 2018 la Commissione Europea ha indicato che prima facie il provvedimento poteva configurarsi come non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, preso atto dell'assenza di una clausola sospensiva nel dispositivo normativo, ha invitato l'Amministrazione a non procedere all'erogazione del contributo. La

Commissione ha quindi chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito o, in alternativa, di procedere al ritiro della norma. Il 14 maggio 2018 è stato dato riscontro interlocutorio alla nota della Commissione comunicando di non disporre di ulteriori elementi a sostegno della compatibilità della misura che, come detto, era stata introdotta con un emendamento parlamentare nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato.

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha inviato un'ulteriore comunicazione con la quale ha ribadito l'assenza di basi giuridiche applicabili in materia di aiuti di Stato per attestare la compatibilità della misura e ha chiesto di conoscere se, nel frattempo, fosse intervenuto il ritiro della misura.

Appare opportuno sottolineare come anche l'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC, con Delibera n. 366 dell'11 aprile 2018, si sia espressa sul tema esercitando il potere di segnalazione al Governo e al Parlamento, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 3, lett. c) e d). Con l'atto di segnalazione n. 3 del 2018 l'ANAC ha sottolineato che l'applicazione della norma in esame presenta elementi di criticità in relazione alla normativa europea in materia di aiuti di Stato ed ha segnalato la necessità di "un intervento urgente del Governo e del Parlamento affinché siano attuate le azioni correttive ritenute più idonee a superare le criticità evidenziate, non esclusa l'abrogazione della norma stessa".

Non potendo attuare la misura di incentivazione per gli evidenti profili di incompatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si procede, pertanto, all'abrogazione delle disposizione.

L'abrogazione della disposizione non prevede maggiori oneri per la finanza pubblica e comporta un risparmio di spesa pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Le risorse stanziare per la misura erano state dedotte dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 13, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La direttiva 2017/1564 ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ed è volta a dare attuazione al Trattato; essa prevede eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del trattato di Marrakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014 che ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

La nuova direttiva amplia lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva del 2001, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-bis della legge sul diritto d'autore (L.633/1941, di seguito "LdA"), introducendo una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri.

L'aggiunta dei commi da 2-*bis* a 2-*terdecies* all'articolo 71-*bis* della LdA non ha impatti sugli equilibri di finanza pubblica. L'articolato proposto non prevede infatti oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Le comunicazioni periodiche alla Commissione europea relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-*duodecies* saranno svolte dalla competente Direzione del Ministero per i beni culturali con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-*terdecies* attua l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che le informazioni in parola vengano comunicate annualmente anche al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica dei dati alla Commissione europea.. Il Ministero dovrà, infatti, provvedere a fornire alla Commissione europea le informazioni ricevute dalle entità autorizzate affinché la stessa predisponga un punto di accesso centralizzato, a livello di Unione, in modo da favorire una maggiore disponibilità delle "copie in formato accessibile" nel mercato interno.

L'articolo 14, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 sui principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione della direttiva viene garantita per mezzo di un unico comma e 13 lettere modificative delle disposizioni del decreto legislativo n. 219/2006.

La **lettera a)** aggiorna la rubrica del decreto legislativo n. 219/2006 sopprimendo il riferimento alla direttiva 2003/94/CE, ormai abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1572;

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'**articolo 52-*bis***, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2006, apportando meramente modifiche letterali finalizzate a definire meglio le sostanze attive di origine biologica. Tale proposta, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)**, invece, modifica l'**articolo 53**, rubricato "*Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti*", prevedendo l'introduzione dei seguenti commi:

- il **comma 10-*bis***, il quale dispone che l'AIFA, nell'effettuare le ispezioni, tenga conto della Raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione; la disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo articolo, pertanto, verranno garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA;
- il **comma 14-*bis***, il quale impone all'AIFA di garantire, nell'ambito del servizio ispettivo, un sistema di qualità adeguatamente concepito, periodicamente aggiornabile, cui si dovrà attenersi il personale e la dirigenza di tale servizio.

L'AIFA già dispone, nell'ambito del suo servizio ispettivo, di un sistema di qualità, al quale si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio. Il comma 14-*bis* è stato introdotto solo al fine di rendere cogente un obbligo imposto dall'articolo 3 della direttiva. Trattandosi, pertanto, solo di un riadattamento di un servizio già esistente, l'introduzione di questa disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo sistema di qualità verranno, pertanto, garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA.

La **lettera c)** prevede, altresì, la modifica del **comma 15**, con il quale – al fine di velocizzare i tempi di attuazione del Programma di Controllo Annuale (PCA) dei medicinali – viene eliminato il periodo che prevedeva che l'AIFA acquisisse il parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) per stabilire il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.

Tale disposizione, prevedendo il venir meno di un'attività, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce integralmente l'**articolo 58**, specificando che i principi e le linee guida fissati per la produzione sul territorio nazionale di medicinali per uso umano devono essere rispettati anche per i medicinali importati dall'estero, compresi i medicinali sperimentali. Tale modifica, incidendo meramente sull'ambito di applicazione dei principi e delle linee guida per la produzione di medicinali da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** modifica l'**articolo 59**, aggiungendo la definizione di "produttore" e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera f)** modifica l'**articolo 60** del decreto legislativo, estendendo alle terapie avanzate le Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione. Tale modifica, incidendo sull'applicazione delle Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera g)** sostituisce integralmente l'**articolo 61** del decreto legislativo n. 219/2006 – con cui la conformità alle norme di buona fabbricazione è estesa anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione o ai medicinali importati da Paesi terzi. Anche tale modifica, prevedendo unicamente nuovi adempimenti da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera h)** modifica l'**articolo 62** del decreto legislativo, adeguando il testo al regolamento (UE) n. 536/2014 e specificando che il produttore ha l'obbligo di eseguire le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Tale modifica, in quanto introduce unicamente adempimenti per il produttore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo stesso modo, l'**articolo 63** è modificato dalla **lettera i)** che impone espressamente al produttore di attuare e mantenere un efficace sistema di qualità, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le **lettere l), m), n) e o)** modificano rispettivamente **gli articoli 64, 65, 66 e 67** adeguandoli al tenore letterale della direttiva (UE) 2017/1572 e del regolamento (UE) 2017/1569 e introducendo obblighi a carico del produttore. Pertanto, tali modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera p)** sostituisce l'**articolo 68**, prevedendo il diritto (e non la facoltà) della persona qualificata di accedere ad uno o più laboratori di controllo della qualità, nonché il ricorso a laboratori esterni autorizzati, oltre alla soppressione del riferimento ai medicinali sperimentali. Le modifiche proposte, incidendo sulle attività del produttore, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera q)** sostituisce l'**articolo 69** – con cui in particolare si estende all'importazione l'appalto di operazioni - non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera r)** modifica l'**articolo 70**, adeguandone la lettera alle disposizioni comunitarie e sopprimendone i commi 2 e 3, disciplinati dal regolamento delegato 1569/2017, in materia di medicinali sperimentali. Tali modifiche, di carattere formale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera s)** modifica l'**articolo 71** del decreto legislativo, prevedendo anche la possibilità di proporre misure preventive per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione. Anche tale modifica – che introduce una facoltà in capo al produttore – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15, introdotto in prima lettura, designa l'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017 applicabili dal 26 novembre 2017. Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto all'individuazione del Ministero della salute quale Autorità competente per entrambe le fattispecie si provvede,

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando le risorse all'uopo attualmente dedicate e contenute nei seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute: 3016 pg. 13, 3016 pg. 24, 3146 e 3432.

Parimenti, si rende necessario prevedere un regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della Salute, quale autorità competente e Autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi degli articoli 38, 44 quarto paragrafo, 46 primo paragrafo e 60 del Regolamento (UE) 2017/745 e 34, 42 primo paragrafo, 40 quarto paragrafo e 55 del Regolamento (UE) 2017/746.

L'articolo 16, relativo alla disciplina dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la **lettera a)**, estende la platea dei soggetti che dovranno comunicare all'ISPRA i dati relativi alla raccolta dei RAEE. La trasmissione dei dati da parte dei produttori e dei terzi che agiscono in loro nome avverrà gratuitamente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'attività di monitoraggio sul tasso di raccolta dei RAEE è già svolta da ISPRA sulla base di apposita Convenzione triennale stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, e, continuerà ad essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)**, eliminando casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le modifiche, introdotte con la **lettera c)**, riguardano l'apposizione sulle AEE del marchio di fabbrica e del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato.

La **lettera c)** interviene in materia di disposizioni dedicate agli obblighi di informazione da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull'apparecchiatura.

In particolare, si prevede che, qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo - e il marchio del produttore, come aggiunto con una modifica approvata dal Senato, che ripropone sotto tale aspetto il riferimento al marchio previsto nel testo già vigente della norma - sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. La norma, attenendo ad obblighi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Anche la **lettera d)** prevede una norma di carattere ordinamentale, volta a specificare con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato.

L'articolo 17, relativo agli sfalci e alle potature, qualifica diversamente i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto.

La norma, pertanto, anche nella versione modificata dal Senato, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18, introdotto in prima lettura, reca l'abrogazione dei commi da 149 a 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha istituito un nuovo regime di sostegno dedicato ad una parte degli impianti già esistenti alimentati a biomassa, biogas e bioliquidi, ossia quegli impianti che hanno cessato e vedranno cessare il periodo di

incentivazione in una determinata “finestra” temporale. La misura si applicherebbe solo a questi impianti, con un nuovo incentivo che andrebbe sostanzialmente a prolungare di altri cinque anni il sostegno già concesso.

Le disposizioni, quindi, non riguardano gli impianti in corso di incentivazione né le iniziative future che, in attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, saranno oggetto di una nuova disciplina valevole fino al 2020, naturalmente nel rispetto degli indirizzi di strategia energetica in materia contenuti anche nella Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, già trasmesso a Bruxelles.

Le disposizioni da abrogare sono state introdotte nell’ordinamento nazionale con un emendamento parlamentare nel corso dell’esame della legge di stabilità 2016; l’incentivo sull’energia prodotta è destinato agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi. La validità temporale del nuovo incentivo è fissata al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti. Il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al regime di sostegno è stato fissato al 31 dicembre 2018.

I testi vigenti dei commi 149, 150 e 151, da abrogare, hanno subito, negli anni successivi al 2015, diverse variazioni nella formulazione, per gli interventi modificativi operati attraverso:

- l’art. 3-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ;
- l’articolo 57-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;
- il comma 588 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le disposizioni da abrogare hanno espressamente previsto la notifica del nuovo regime di incentivazione alla Commissione europea, ai fini della verifica della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020. Nell’ambito della prescritta procedura di notifica (Caso SA.48926 (2017/N), avviata l’11 agosto 2017, la Commissione europea ha sollevato alcune obiezioni rilevando la non conformità della misura notificata rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020. A giudizio della Commissione europea infatti la misura italiana presenta dei profili di evidente non conformità rispetto a quanto previsto dal punto 3.3.2.3. delle linee guida, segnatamente per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell’incentivo e uguale per tutti gli impianti, l’incongruenza del livello di incentivazione previsto e l’assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime. La Commissione europea, inoltre, contesta la contabilizzazione, tra i costi di esercizio, dei costi di ammortamento per manutenzione straordinaria e svalutazioni.

Considerate le contestazioni avanzate e la conseguente incompatibilità delle disposizioni con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, su input del Governo, ha richiesto la sospensione della procedura di notifica.

Dalle informazioni ricevute risulta che la maggior parte degli impianti potenzialmente destinatari della norma ha proseguito l’attività produttiva, senza ripercussioni negative in termini di continuità aziendale, anche dopo la cessazione dell’incentivo.

Le disposizioni da abrogare che, per quanto sopra esposto, non sono attuabili in quanto incompatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, non prevedevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse necessarie, inserite negli oneri di sistema delle bollette, erano poste a carico degli utenti del sistema elettrico.

L'abrogazione delle suddette disposizioni non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A chiusura del provvedimento è comunque prevista la clausola di invarianza finanziaria (l'articolo 19).


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 41 del 28.2.1997, n. 135, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



28 GEN 2019

a condizione che l'articolo 19 del disegno di legge sia modificato, inserendo, dopo le parole "Dall'attuazione della presente legge", il seguente inciso: ", ad eccezione dell'articolo 3,".

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..

63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1332 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,

da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria, per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1° novembre 2017.

L'Accordo oggetto di ratifica è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. Oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali, stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e crea una struttura istituzionale per la sua gestione. L'Accordo, già ratificato dal Parlamento europeo, entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.

La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articolo 1 e articolo 2).

La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi e stabilisce la gamma di settori strategici comuni.

La Parte III è dedicata alla cooperazione e dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli.

Di interesse per la Commissione Finanze le disposizioni recate dal Titolo terzo (artt. 27 – 36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della: protezione dei dati personali, prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la migrazione, il traffico di persone e di migranti.

L'articolo 29, in particolare, stabilisce che le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attività e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali, quali il traffico di droghe illecite e la corruzione, e per finanziare il terrorismo. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti: *a)* scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti; *b)* adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.

Misure che investono la competenza della Commissione Finanze sono inoltre contenute nel Titolo sesto (artt. 50-58), che si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico e sociale e della buona *governance* in materia fiscale.

A tale ultimo profilo è dedicato l'articolo 58, con il quale le parti riconoscono la necessità di attuare i principi della buona *governance* in materia fiscale, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e una leale concorrenza fiscale, e s'impegnano a tal fine. In funzione delle rispettive competenze, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaborano misure che consentano un'attuazione efficace delle norme.

La Parte IV (artt. 60-80) è relativa a scambi e cooperazione commerciale.

In tale ambito, segnala le disposizioni recate dall'articolo 71, in base al quale le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacità di controllo. La cooperazione comporta, tra l'altro, scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali (con particolare riguardo ai seguenti aspetti: semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali; agevolazione delle operazioni di transito; applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; rapporti con la comunità imprenditoriale; libera circolazione delle merci e integrazione regionale; organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere); elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; promozione del coordinamento tra tutte le autorità di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale e, a tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.

La Parte V (artt. 81-89) è relativa alle disposizioni istituzionali e finali.

Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, essa consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di dirigenti del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari

66

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 gennaio 2019.

Audizione informale di dirigenti del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti del Consorzio Recupero Vetro (COREVE), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394, Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO (*Parere approvato dalla commissione*) 74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 - 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 71

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 12.

Audizione di rappresentanti del Consorzio Recupero Vetro (COREVE), nell'ambito dell'indagine conosci-

tiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco GRISAN, *presidente del Consorzio Recupero Vetro (COREVE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) e Alberto MANCA (M5S).

Franco GRISAN, *presidente del Consorzio Recupero Vetro (COREVE)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio Recupero Vetro (COREVE) per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394, Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, fa presente che il Centro comune di ricerca (CCR) situato a Ispra, in provincia di Varese, è uno dei quattro centri di ricerca previsti dal Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. L'accordo per la sua costituzione avvenne due anni dopo, nel 1959, e prevedeva la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca, tra cui il reattore nucleare.

Con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta. Attualmente, in esso si svolgono solo ricerche in settori non nucleari (quali risorse sostenibili e trasporti, spazio, sicurezza, migrazioni, salute e protezione dei consumatori, efficienza energetica e cambiamenti climatici, crescita e innovazione). Quanto al campo nucleare restano operative le attività relative alle salvaguardie nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

La Commissione europea, fin dal 1999, ha predisposto un programma di disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (*decommissioning*), nonché gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (*waste management*) derivanti dalle passate attività dei CCR.

All'Italia è stato chiesto di partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento – in aggiunta ai finanziamenti che comunque eroga in quanto parte del Trattato – ma sono sorte divergenze sull'effettiva ripartizione dei rispettivi oneri, che è stato impossibile definire in modo netto, anche perché nella contrattualistica del tempo non erano previste clausole per future attività di smantellamento.

Pertanto, l'intesa transattiva in esame è stata conclusa sulla base dell'impegno italiano di fornire servizi relativi alla disattivazione del reattore di Ispra 1 presente nel CCR.

Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che correda il provvedimento, viene altresì precisato che le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN).

Il testo dell'accordo, sottoscritto il 27 novembre 2009 è composto da 6 punti, preceduti da una introduzione che ripercorre le fasi principali del negoziato.

Nel punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra. In particolare, Il Governo italiano provvederà alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata Reattore Ispra 1. La disattivazione dell'impianto, fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, avverrà a cura di SOGIN, quale soggetto titolare degli atti autorizzativi. La medesima relazione precisa, altresì, che si terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente del 7 agosto 2014.

Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del Centro stesso. In caso di indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.

Il punto 3 definisce i criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al Deposito nazionale nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica.

Il punto 4 dispone che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo.

Il punto 5 stabilisce che l'Accordo transattivo sia disciplinato dal diritto dell'Unione europea integrato, ove necessario,

dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il punto 6 istituisce un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione.

L'entrata in vigore dell'Accordo è stabilita alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica.

L'Accordo è completato dall'Appendice 1, che ne definisce ulteriori dettagli applicativi.

Il disegno di legge di ratifica, oltre alla consueta autorizzazione alla ratifica e al relativo ordine di esecuzione dell'Accordo, richiama – ai fini della sua attuazione – la disciplina della legge di bilancio 2018 relativa all'attività di SOGIN.

Gli oneri, secondo la stima riportata nella relazione tecnica, sono pari a circa 45 milioni di euro; a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Tommaso FOTI (Fdi) preliminarmente osserva che il Governo di avvia a ratificare un Accordo che è stato sottoscritto dieci anni fa. Sottolinea, quindi, che il nodo della questione, che rimane sullo sfondo, è la costruzione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti, che dovrebbe essere costruito entro il 2028. Non è un caso che successivamente a questa data, in caso di mancata realizzazione del suddetto Deposito, la gestione dei rifiuti radioattivi passerà in capo al Governo italiano, che se ne dovrà far carico. Richiama il caso emblematico della centrale di Caorso, nella quale

torneranno entro pochi anni barre radioattive riprocessate in Francia che, non sapendo dove collocare in via definitiva, saranno probabilmente stoccate temporaneamente *in loco*. È pur vero che i rifiuti di categoria 2 e 3, per i quali si è attuato l'artificio dello stoccaggio temporaneo, rimangono presso Ispra, ma lo stoccaggio, come dimostrano i fatti, sta diventando permanente. Fa presente di aver presentato un'interrogazione presso un'altra Commissione avente ad oggetto il commissariamento di Sogin, rispetto al cui svolgimento registra notevoli ritardi, a suo giudizio dovuti a pressioni esterne. Ricorda che il Governo italiano ha affidato a Sogin il compito di uscita dal nucleare e che, a causa delle continue mancanze di tale società, i contribuenti pagano una tariffa nella bolletta elettrica per attività e servizi che non vengono di fatto svolti. Sottolinea che nella passata legislatura i colleghi del Movimento 5 Stelle tenevano alto il livello di attenzione sulla suddetta società ed esprime sorpresa per il repentino cambio di opinione avvenuto da quando tale forza politica siede sui banchi del Governo. Richiama, a proposito, le recenti dichiarazioni del presidente della 10ª Commissione del Senato secondo le quali sarebbe del tutto inutile il commissariamento di Sogin, che a suo giudizio invece è assolutamente opportuno, pur mancando poco al termine del mandato dei suoi vertici, come segnale per i territori. Per aver vissuto personalmente le vicende del nucleare a Caorso e del referendum, che prevedeva la moratoria degli impianti e non lo spegnimento della centrale, segnala che si è a metà del guado, essendosi registrati innumerevoli e ingiustificati ritardi, e sostanzialmente in una situazione di stallo, come ha rilevato lo stesso sindaco del comune di Caorso, appartenente ad una forza di maggioranza.

La carta dei siti non è stata mai resa pubblica e si domanda se siano mai stati individuati siti idonei per il deposito nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Segnala che l'Italia non potrà mai rispettare il termine del 2028 previsto per la costruzione del deposito nazionale, dal

momento che le previsioni più ottimistiche stimano in circa 12 anni i tempi di individuazione e realizzazione.

Auspica, pertanto, che si inizi a fare scelte efficaci sia dal punto di vista politico sia sul piano della gestione, stante la paralisi della Sogin e spera che l'approvazione dell'Accordo in esame possa fungere da sprone per porre rimedio all'evidente malfunzionamento di Sogin e per porre fine al comportamento omissivo e omertoso non più tollerabile che si sta tenendo nei confronti della mancata pubblicità della carta dei siti per il deposito nazionale.

Rossella MURONI (LeU) ritiene che sarebbe utile, prima di procedere alla firma dell'Accordo, sottolineare lo stato attuale dei fatti, che non permetterà di realizzare il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti in esso prevista. L'Accordo infatti da un lato fa riferimento a tale deposito ma al tempo stesso ne mette in discussione l'esistenza, non potendosi realizzare nei tempi previsti dal medesimo Accordo. Quanto alla Sogin, richiama una interrogazione a propria firma del 7 giugno 2018, avente ad oggetto l'attività della Sogin e la necessità di un suo commissariamento, nella quale si evidenzia come questa società, nel corso degli anni, ha accumulato gravi ritardi nell'attività di smantellamento dei siti nucleari, che sarebbero dovute terminare nel 2025, con un costo pari 6,48 miliardi di euro. In seguito all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, la fine dei lavori è stata fissata per il 2036, con un aumento dei costi di quasi un miliardo di euro.

Ricorda, inoltre, quanto affermato dal vicepresidente del Kyoto Club Francesco Ferrante in un articolo apparso sulla stampa, che ha denunciato dettagliatamente i ritardi e le insolvenze della Sogin nelle attività svolte, affermando che « l'azienda non è riuscita a impiegare nemmeno il *budget* previsto per il 2017 di 83,6 milioni di euro che essa stessa si era data nel dicembre 2016 auto-riducendosi quello precedente approvato a febbraio del 2016, che ne prevedeva 140 ». Continua poi dichiarando che « la Sogin manca clamorosa-

mente i suoi obiettivi e infatti nel 2017 sono state realizzate attività di *decommissioning* per appena 63,2 milioni ». Sempre nel corso del 2017, l'azienda invece di accelerare ha rinviato di ben 13 anni la previsione della conclusione dei lavori a Trisaia, di ben 12 quelli di Trino Vercellese, di 11 quelli di Saluggia. Rispetto al piano industriale del 2013, si registra uno slittamento di 11 anni, dal 2025 al 2036; nel 2015 si è conclusa la realizzazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale e parco tecnologico, ma i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non hanno rilasciato il nulla osta alla pubblicazione anche se più volte annunciato. Sottolinea, pertanto, che si sta procedendo alla firma di un accordo internazionale sapendo di mentire.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 63.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2019.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 13.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 — Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) — Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che tali atti sono stati assegnati congiuntamente, per l'esame generale, alla XIV Commissione, e a tutte le altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza. In analogia con la procedura delineata dal-

l'articolo 126-ter del regolamento e secondo quanto definito dalla Giunta per il regolamento, le Commissioni di settore esprimono il parere sulle parti di competenza da trasmettere alla XIV Commissione e nominano un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione. È ammessa la presentazione di proposte di minoranza, che saranno trasmesse alla XIV Commissione entro il medesimo termine.

Vania VALBUSA (Lega), *relatrice*, riferisce sui tre documenti programmatici riferiti al contesto dell'Unione europea di cui l'Italia fa parte.

Si tratta in particolare del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, della Relazione predisposta dal Governo italiano relativamente alla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea nel medesimo anno, trasmessa alla Camera lo scorso 24 dicembre, e del Programma dei diciotto mesi del Consiglio elaborato dal trio dei Paesi che si succederanno alla presidenza, ossia Romania, Finlandia e Croazia.

La relazione programmatica del Governo è lo strumento – previsto dalla legge che regola partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012, articolo 13) – con cui il Governo indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea.

Nel rimandare, per i contenuti specifici, al dossier predisposto dagli uffici, per quanto riguarda le tematiche ambientali la Relazione programmatica per il 2019 indica le seguenti priorità: attuazione del pacchetto normativo « economia circolare », che prevede il potenziamento del sistema di raccolta differenziata dei materiali, con tempistiche certe per la dismissione delle discariche e il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico qualora non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. In tale ambito il Governo intende sostenere l'adozione della direttiva per la riduzione del consumo

di plastica monouso, al momento in discussione presso il Consiglio dell'Unione europea (dopo l'adozione di un accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio); l'adozione di un quadro di riferimento europeo che definisca standard di qualità comuni, criteri di gestione e controllo sul riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate con l'obiettivo di garantire adeguati livelli di protezione ambientale e sanitaria. In tale contesto primaria importanza viene accordata all'accesso universale all'acqua quale bene comune e diritto umano universale; definizione delle regole per dare piena operatività all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, attraverso impegni vincolanti e stringenti per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla « decarbonizzazione » e « defossilizzazione ». Il Governo intende infatti dare prosecuzione alla partecipazione attiva dell'Italia al processo di adozione delle regole (anche in base alle decisioni adottate nel corso della COP24 di Katowice) che renderanno operativo l'Accordo di Parigi. Quanto allo sviluppo sostenibile, il Governo intende sostenere la proposta europea per lo sviluppo di un'economia ad emissioni zero nel 2050; si propone di integrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel bilancio europeo fissando condizioni di attuazione e di target e comunque promuovendo obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO₂ per il 2030.

Per quanto riguarda il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 esso tiene conto della prossima scadenza del mandato della Commissione Juncker dopo le elezioni europee del maggio 2019. Pertanto, è presente un numero limitato di nuove iniziative, essendo invece concentrato sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione europea in carica si era impegnata a realizzare all'atto della sua investitura. Tra queste figurano, in particolare, i pacchetti di proposte normative su « economia circolare », « mobilità e cambiamenti climatici » nonché « energia pulita ».

Sempre in via preliminare – con riguardo ai temi ambientali – nel testo si evidenzia che nel corso dell'attuale legislatura l'Unione europea ha investito nell'Unione dell'energia per promuovere approvvigionamenti energetici sostenibili, indipendenti e sicuri per i cittadini. In questo quadro si afferma come l'Unione europea si sia posta alla guida della lotta mondiale contro i cambiamenti climatici con una legislazione che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030, in linea con l'Accordo di Parigi.

Nell'Allegato I, che elenca le nuove iniziative, per quanto di competenza della Commissione, figura l'annuncio di iniziative non legislative relative all'attuazione dell'Accordo di Parigi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al completamento dell'Unione dell'energia, nonché con riguardo al nuovo quadro istituzionale per le politiche in materia di energia e clima.

Nel Programma dei 18 mesi del Consiglio figura come prioritario il completamento dei negoziati sul pacchetto « Energia pulita » e di quelli relativi ai provvedimenti sulla mobilità e sul clima, sulla base del quadro dell'Unione per l'energia, con particolare attenzione alla sua integrazione nelle politiche nazionali degli Stati membri e all'attuazione di piani integrati per l'energia e il clima. Continuerà inoltre ad essere promossa la strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'Accordo di Parigi.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che il 9 gennaio 2019 è stata assegnata alle competenti Commissioni parlamentari la proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

In base al disposto regolamentare dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, il termine per l'espressione del parere è di venti giorni, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni dal Presidente della Camera. Il suddetto termine scade dunque oggi stesso.

Tuttavia, tenuto conto dell'esito negativo del voto sulla proposta da parte della competente Commissione del Senato, avvenuto in data 16 gennaio 2019, avverte di aver ritenuto di non procedere ancora – per evidenti ragioni di economia procedurale – al suo inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Al riguardo, tiene in ogni caso a precisare che ha ottenuto rassicurazioni dal Governo sulla circostanza che non procederà alla nomina senza aver prima acquisito il parere di questa Commissione che, come da prassi, potrà quindi intervenire anche dopo la scadenza del termine, qualora si verificassero le condizioni che suggeriscano di procedere all'esame della proposta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 63.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Open Fiber Spa. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Google Italy Srl. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Facebook Italy Srl. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Open Fiber Spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Elisabetta RIPA, *amministratrice delegata di Open Fiber Spa*, e Franco BASSANINI, *presidente di Open Fiber Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Federica ZANELLA (FI), Carlo FIDANZA (FdI), Mirella LIUZZI (M5S) e Massimiliano CAPITANIO (Lega).

Elisabetta RIPA, *amministratrice delegata di Open Fiber Spa*, e Franco BASSANINI, *presidente di Open Fiber Spa*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Open Fiber Spa per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

Audizione di rappresentanti di Google Italy Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Diego CIULLI, *responsabile relazioni istituzionali di Google Italy Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Federica ZANELLA (FI).

Diego CIULLI, *responsabile relazioni istituzionali di Google Italy Srl*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Google Italy Srl per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.

Audizione di rappresentanti di Facebook Italy Srl.

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Laura BONONCINI, *direttrice relazioni istituzionali per il Sud Europa di Facebook Italy Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Deborah BERGAMINI (FI), Davide SERRITELLA (M5S), Mauro ROTELLI (FdI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Massimiliano CAPITANIO (Lega) e Federica ZANELLA (FI).

Laura BONONCINI, *direttrice relazioni istituzionali per il Sud Europa di Facebook Italy Srl*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Facebook Italy Srl per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	77
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
Audizione di rappresentanti dell'Associazione generale operatori carboni (Assocarboni) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 Doc. LXXXVI, n. 2.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	78

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET).

(Svolgimento e conclusione).

Massimo BELLO, *presidente dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pier Luigi BERSANI (LeU) e Gianluca BENAMATI (PD).

Massimo BELLO, *presidente dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET)*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il presidente Bello per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione generale operatori carboni (Assocarboni).

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CLAVARINO, *presidente dell'Associazione generale operatori carboni (Assocarboni)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Luca SUT (M5S), Luca SQUERI (FI), Gianluca BENAMATI (PD) e Tullio PATASSINI (Lega).

Andrea CLAVARINO, *presidente dell'Associazione generale operatori carboni (Assocarboni)*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il presidente Clavarino per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 gennaio 2019 — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-

mento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, come convenuto con il Governo, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in titolo entro giovedì 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 gennaio 2019 — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.

Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(Parere alla XIV Commissione)

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti dei provvedimenti in titolo.

Rileva che il programma di lavoro per il 2019 della Commissione europea è contenuto nel documento COM(2018)800, intitolato: «Mantenere le promesse e prepararsi al futuro». Contiene cinque allegati, che elencano le nuove iniziative che si prevede di presentare, le iniziative frutto di una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della legislazione in vigore, le proposte prioritarie in sospeso, le proposte ritirate e le abrogazioni. Si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Vi si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura. Nel programma si indica che il vertice di Sibiu del 9 maggio 2019 sarà un'occasione cruciale in cui l'UE a 27 definirà il proprio futuro per il 2025. In tale contesto, è importante che un accordo politico sulla proposta della Commissione relativa a un quadro di bilancio più semplice e flessibile per il futuro sia raggiunto prima del suddetto vertice. In vista di tale vertice la Commissione intende quindi presentare una serie di contributi per preparare la discussione.

La relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che il Governo presenti al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito ai specifici progetti di atti inse-

riti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE. La relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito; negoziare, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, unitamente alle nuove priorità europee come i flussi migratori, la sicurezza, la difesa, la ricerca e il completamento del mercato interno, una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica agricola comune.

Il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) è stato elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. Nel programma si indicano le seguenti priorità: garantire una gestione efficace e tempestiva di tutti i lavori necessari nel quadro del processo della *Brexit*, promuovendo l'unità fra i 27 Stati membri; proseguire i lavori in vista dell'adozione di una nuova agenda strategica dell'UE al Consiglio europeo di giugno 2019; facilitare la finalizzazione dei negoziati sul QFP per il periodo 2021-2027 e sulle relative proposte settoriali, riservando particolare attenzione al giusto equilibrio tra politiche tradizionali e nuove priorità e sfide condivise. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.

Per quanto riguarda i settori di competenza specifica della X Commissione, rilevano prima di tutto le politiche per il mercato interno dell'Unione. Nel programma di lavoro della Commissione per

il 2019 si individuano, come priorità, il completamento del mercato unico digitale connesso e il raggiungimento di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida. Inoltre, si afferma che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante, con mercati spessi e liquidi, è fondamentale per la stabilità finanziaria, per sostenere il mercato unico e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese europee, in particolare per quelle più piccole. La relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019: avviare la revisione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di chiarire meglio a quali settori produttivi vada applicata, anche rispetto alle diverse realtà nazionali, per superare gli effetti distorsivi conseguenti a una sua stringente applicazione; concludere l'*iter* negoziale delle proposte legislative della Commissione relative al mercato unico dei beni e dei servizi, al mercato unico digitale e all'Unione dei mercati dei capitali; seguire gli orientamenti che proverranno dalla nuova Commissione e le proposte legislative che ne deriveranno; rendere il mercato interno compiutamente realizzato nei suoi contenuti competitivi, anche attraverso una politica della domanda che rafforzi l'efficacia della politica dell'offerta. Nel programma dei 18 mesi del Consiglio si indicano le seguenti priorità: un mercato equo ed adeguato alle esigenze future e all'era digitale; uniformità degli standard di qualità all'interno del mercato unico; una solida politica industriale; un mercato dei servizi maggiormente integrato; l'economia digitale; il completamento del mercato unico digitale; l'economia dei dati e delle piattaforme; infrastrutture digitali adeguate; trasformazione digitale dell'industria e delle imprese europee; innovazione e intelligenza artificiale. Le tre Presidenze affermano, inoltre, che occorre fare di più in merito all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali.

Altro settore di interesse della X Commissione è quello relativo alle imprese, alla concorrenza e ai consumatori. La

relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019: contribuire alla trasformazione digitale dell'industria e dell'intero settore pubblico e privato attraverso la diffusione dei temi dell'*high performance computing* (HPC), dell'intelligenza artificiale (AI), della *cybersecurity* e delle competenze digitali; garantire una struttura di governance che assicuri il coordinamento delle azioni proposte nei diversi programmi, quali InvestEU (COM(2018)439), Programma Europa digitale (COM(2018)434) ed Orizzonte Europa (COM(2018)435); proseguire il proprio impegno in materia di PMI e *Start up*; ribadire l'impegno a tutela dei consumatori; proseguire nell'azione di tutela della proprietà intellettuale e industriale, garantendo la cooperazione di polizia tra gli Stati membri, istituzioni ed Agenzie europee, in sinergia anche con il settore privato. Il Governo segnala, in particolare, che sarà impegnato nel seguire la proposta di regolamento di modifica del regolamento (EC) n. 469/2009 relativo al certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali (COM/2018/317).

Con riguardo a ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – altri temi che investono le competenze della X Commissione – la relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019: implementare una strategia finalizzata alla creazione di una *governance* multilivello sostenendo una programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione; favorire politiche di investimento attivo relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo; fornire contributi settoriali coordinati nell'ambito del negoziato sul futuro dell'Europa e sulla prossima programmazione finanziaria dell'Unione europea; contribuire alla realizzazione di progetti tematici di forte impatto su temi strategici e tecnologie abilitanti (*Key Enabling Technologies* – KETs), nonché allo sviluppo e al consolidamento delle infrastrutture di ricerca; contribuire alla semplificazione e alla trasparenza nelle modalità di gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari e all'apertura dei dati

(*Open Data*); sostenere lo sviluppo del programma di navigazione satellitare Galileo e del programma Copernicus per l'osservazione della terra, al fine di rafforzare l'indipendenza tecnologica europea (COM(2018)447). Nel programma dei 18 mesi, il Consiglio considera prioritario promuovere la politica in materia di ricerca e innovazione quale fonte di crescita, portando così avanti i lavori relativi ad Orizzonte Europa e a InvestEU.

Rileva per la X Commissione anche il tema delle politiche in materia di energia. Nel programma di lavoro per il 2019 la Commissione ricorda le iniziative legislative adottate per promuovere approvvigionamenti energetici sostenibili, indipendenti e sicuri per i cittadini e le azioni intraprese per guidare a livello mondiale la lotta contro i cambiamenti climatici anche fissando nuovi e più ambiziosi obiettivi in tema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tra le priorità indicate: conclusione dell'*iter* sulle restanti proposte del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia; adozione di norme comuni da applicare ai gasdotti che accedono al mercato europeo del gas e per la riforma dei mercati dell'energia elettrica. In particolare, nel programma la Commissione annuncia di voler presentare le seguenti iniziative: la Quarta relazione sullo stato dell'Unione dell'energia: la relazione sul piano d'azione strategico sulle batterie; il documento «Verso un nuovo quadro istituzionale per le politiche in materia di energia e clima entro il 2025: opzioni per il voto a maggioranza qualificata e per l'eventuale riforma del trattato Euratom»; la proposta di adattare i riferimenti agli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2030 all'UE a 27. La relazione programmatica 2019 indica le seguenti priorità per il 2019: la definizione del Piano nazionale per l'Energia e il clima; il negoziato sulla revisione della direttiva gas del 2009 (COM(2017)660), nell'ottica di favorire un quadro di regole europee che faciliti la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione degli stessi; la definizione della lista dei progetti infra-

strutturali di interesse comune e al negoziato sulla dotazione finanziaria destinata ad infrastrutture energetiche nel quadro della cosiddetta *Connecting Europe Facility* nel cui contesto intende perseguire l'obiettivo di rendere più chiare le regole europee riguardanti la nuova forma di finanziamento di progetti transfrontalieri di produzione di energia rinnovabile. La relazione include tra le sue priorità le reti Trans-Europee dell'energia ricordando che, nel corso del 2019, sarà adottata, con atto delegato della Commissione europea, una lista aggiornata dei progetti di interesse comune. Nel programma dei 18 mesi del Consiglio si ricorda che l'UE è leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici e si indicano le seguenti priorità: una strategia dell'UE a lungo termine per la massima riduzione o l'azzeramento delle emissioni di carbonio (COM(2018)773); attuazione delle misure per migliorare l'efficienza energetica; negoziati sul pacchetto «Energia pulita», con particolare attenzione all'integrazione dell'Unione per l'energia nelle politiche nazionali degli Stati membri e all'attuazione di piani integrati per l'energia e il clima, sulla base del quadro dell'Unione dell'energia.

Con riferimento alle politiche per il turismo, altro settore di competenza della X Commissione, la relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2019: integrare l'impostazione del Piano strategico di sviluppo del Turismo (PST) 2017-2023, prevedendo una nuova *governance* che includa agricoltura, territori ed economia rurale; riportare il settore al centro delle dinamiche europee e mondiali, creando un sistema unitario nazionale di raccolta dati; contrastare l'abusivismo, introducendo un efficace sistema sanzionatorio; definire un codice identificativo delle strutture ricettive e dell'extra-alberghiero, favorendo la trasformazione digitale e la semplificazione burocratica; prevedere la costituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso al credito e per gli investimenti finalizzati a creare un'offerta turistica italiana adeguata alla domanda; fornire maggiore tutela e sviluppo alle professioni turistiche, tra cui la guida turistica; valorizzare e difendere il dema-

nio marittimo; creare nuove sinergie tra turismo e agricoltura; favorire l'accessibilità e la sostenibilità anche attraverso una completa formazione di tutti gli operatori del settore. Il programma di lavoro della Commissione per il 2019 non prevede invece ulteriori priorità per il turismo. Nel programma dei 18 mesi del Consiglio si reputa necessario posizionare meglio il turismo nell'agenda dell'UE, al fine di incoraggiare la crescita e l'occupazione.

Per quanto riguarda il commercio internazionale, segnala che tra l'altro la relazione programmatica 2019 indica l'opportunità di un'azione di stimolo che conduca a un'ampia riflessione sul futuro della politica commerciale dell'Unione e sulle modalità per rispondere alle crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica sull'impatto di taluni accordi commerciali, accompagnata da un'attività di monitoraggio e/o di partecipazione negoziale ai principali dossier di settore (Accordo CETA con il Canada, Accordo con i Paesi del MERCOSUR, Accordo di libero scambio con il Giappone, Accordi di libero scambio ampi e approfonditi con Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Georgia, Moldova e Ucraina e Accordi di libero scambio con alcuni Paesi dell'ASEAN e con Australia e Nuova Zelanda). La relazione si sofferma anche sulla normalizzazione del conflitto commerciale con gli Stati Uniti, nell'ottica di disinnescare una potenziale *escalation* che avrebbe un grave impatto sulle imprese e le esportazioni italiane, e di assicurare pieno sostegno

all'operato del Gruppo di lavoro UE-USA istituito a seguito dalla missione a Washington del Presidente della Commissione Juncker. Nel Programma di 18 mesi del Consiglio, il trio delle Presidenze di Romania, Finlandia e Croazia assicura che profonderà il massimo impegno per preservare e approfondire il sistema commerciale multilaterale disciplinato da regole, inclusi i lavori per modernizzare l'OMC, e affiancherà l'Alto Rappresentante al fine di sviluppare legami interregionali più stretti in Africa, America latina, Caraibi e nel mondo arabo. Ulteriori sforzi saranno profusi per assicurare la stabilità del partenariato transatlantico.

Per quanto concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, segnala che la relazione programmatica indica, tra le priorità per il 2019, definire la posizione italiana nell'ambito dei processi di revisione delle discipline e regolamenti in materia di aiuti di Stato in scadenza nel 2020 e promuovere l'omogeneizzazione delle azioni antifrode in tutta l'Unione, mediante la diffusione delle *best practices* degli organismi investigativi nazionali e proseguire l'impegno al fine di rafforzare l'azione preventiva e di contrasto nei casi di cosiddetta « frode transnazionale ».

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 83

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del

parere alla III Commissione (Affari esteri), della proposta di legge n. 1332 Grande, recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Invita quindi il relatore, onorevole Perconti, a svolgere la relazione introduttiva.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, ratificato dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'Unione europea e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti.

Il testo dell'Accordo si compone di ottantanove articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I reca le disposizioni ge-

nerali e consta di due articoli, recanti, rispettivamente, i principi e gli obiettivi dell'Accordo.

La Parte II, che comprende gli articoli da 3 a 14, è relativa al dialogo politico e, oltre a definirne gli obiettivi, individua i settori strategici comuni che saranno l'oggetto del dialogo politico medesimo.

Con riferimento alla Parte III, riguardante la cooperazione e il dialogo strategico settoriale, segnala che il Titolo I, agli articoli da 15 a 21, fissa gli obiettivi, i principi e le modalità del dialogo, nonché le procedure di cooperazione. Tra gli obiettivi, rileva, all'articolo 15, comma 1, anche la promozione di uno sviluppo sostenibile inclusivo, migliorando le sinergie tra la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la coesione e la tutela sociali e la protezione ambientale. Il Titolo II, agli articoli da 22 a 26, è relativo ai temi della democrazia, dei diritti umani e del buon governo, mentre, al Titolo III, le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 36 riguardano i settori della promozione della giustizia, della sicurezza dei cittadini e della migrazione.

Si sofferma quindi, in particolare, sul Titolo IV, dedicato, agli articoli da 37 a 46, allo sviluppo e alla coesione sociale. Segnala, per quanto di specifico interesse della Commissione, all'articolo 37, l'impegno delle Parti a collaborare per promuovere e scambiare le migliori prassi riguardanti, tra l'altro, le politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso in conformità alle norme del lavoro internazionali e nazionali e a creare opportunità economiche destinate in particolare ai gruppi più poveri e vulnerabili e alle regioni più svantaggiate (comma 2, lettera f)), nonché regimi di protezione sociale più inclusivi e completi per quanto riguarda, tra l'altro, pensioni, sanità, infortuni e disoccupazione, sulla base del principio di solidarietà e del principio di non discriminazione (comma 2, lettera g)). Più in dettaglio, all'articolo 38, le Parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a: garantire a tutti un lavoro

dignitoso; creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti; estendere la copertura della protezione sociale; promuovere il dialogo sociale; garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; affrontare le questioni connesse all'economia informale; prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione; sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale; migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza; stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità, rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito. Segnala ancora, all'articolo 44, il riconoscimento delle Parti che la cooperazione contribuisce al rafforzamento delle politiche, dei programmi e dei meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunità tra uomini e donne. Contestualmente, è riconosciuto il contributo della cooperazione ad agevolare la parità di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio negli ambiti dell'istruzione, della salute, della formazione professionale, delle opportunità di lavoro, dei processi di adozione di decisioni politiche, delle strutture di *governance* e delle imprese private.

Ricorda poi, brevemente, che il Titolo V, con gli articoli da 47 a 49, riguarda la cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici, mentre il Titolo VI, relativo allo sviluppo economico, individua, agli articoli da 50 a 58, una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'e-

nergia, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico e sociale e della buona *governance* in materia fiscale. Il Titolo VI, che consta unicamente dell'articolo 59, ha per oggetto, infine, l'integrazione e la cooperazione regionali.

Passa, quindi, alla Parte IV, in materia di scambi e cooperazione commerciale, segnalando che definisce, agli articoli da 60 a 80, suddivisi in due Titoli, gli obiettivi della cooperazione in tale settore. La Parte V, relativa a disposizioni istituzionali e finali, agli articoli da 81 a 89, istituisce il quadro istituzionale, composto da un Consiglio congiunto e da un Comitato misto, e ne disciplina la composizione e il funzionamento.

Infine, segnala che la proposta di legge di ratifica consta di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18).

(14518/18).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei documenti di carattere programmatico relativi alle attività dell'Unione europea, in particolare, della Commissione europea e del Consiglio, e alla partecipazione dell'Italia all'Unione stessa. Si tratta, infatti, della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, del programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno e del programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020).

Fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere sui documenti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di una relazione per l'Assemblea, avente a oggetto i medesimi documenti.

Invita quindi il relatore, onorevole Caffaratto, a svolgere la relazione introduttiva.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, rileva preliminarmente che quelli in esame sono documenti molto articolati, che illustrano gli indirizzi politici che saranno seguiti dal Governo italiano e dalle istituzioni europee nell'arco del 2019 e, per quanto riguarda il Consiglio dell'Unione europea, fino alla scadenza del primo semestre del 2020.

Preannuncia che, data la complessità dei documenti in esame, dopo averne tracciato un quadro di insieme, si soffermerà sulle parti direttamente riconducibili

alle competenze della Commissione, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, si propongono di portare avanti il Governo italiano e le Istituzioni europee.

Partendo, quindi, dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, ricorda che, sulla base dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

La Relazione si articola in cinque parti e quattro appendici: sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali; principali politiche orizzontali e settoriali; l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea; il coordinamento nazionale delle politiche europee. Tra le appendici segnala la prima e la terza, in quanto recano, rispettivamente, il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, che la Commissione è chiamata, come detto, a esaminare per le parti di competenza.

Come si legge nella premessa, la Relazione per il 2019 trae il suo motivo ispiratore dalla constatazione che, a fronte della presenza nell'architettura europea di tutte le componenti di uno Stato-nazione, rappresentato da un dettagliato corpo legislativo che governa i comportamenti dei cittadini europei, produttori, consumatori e risparmiatori, che vivono nel territorio dell'Unione, il complesso dei Paesi membri, tuttavia, non ha assunto i contenuti

formali tipici della corrispondente organizzazione sociale di Stato unitario o federazione tra Stati, dando luogo, in tal modo, a quella che la Relazione medesima definisce una « zoppia » istituzionale, alla quale va posto rimedio. Si tratta di un obiettivo primario, di cui è necessario tenere conto, si legge nella Relazione, per poter intendere la correttezza delle iniziative intraprese dall'attuale Governo e di quelle che verranno portate avanti nel corso dei prossimi anni, a cominciare dal 2019.

Passando, quindi, alle parti di maggiore interesse per la Commissione, segnala che, nella parte seconda, il capitolo 11 è dedicato alle politiche in materia di occupazione. In particolare, al paragrafo 11.1, il Governo precisa la sua intenzione di svolgere un'azione di impulso per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016)381) e di fornire supporto ai processi di implementazione degli strumenti legislativi esistenti, con particolare riferimento alla raccomandazione sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti, alla raccomandazione sulla revisione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e alla decisione sul quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche. Sul fronte delle iniziative non legislative, il Governo assicura il suo impegno nella realizzazione di specifiche attività, tra le quali si segnala la settimana europea delle competenze e lo strumento di profilazione delle competenze per gli immigrati (*skills profile tool for third country nationals*). Infine, sarà assicurata l'attività svolta dai Punti di contatto nazionali Europass, Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e Euroguidance.

Il successivo paragrafo 11.2 è dedicato alle politiche attive per l'occupazione. In tale ambito, si prevede l'avvio di iniziative volte a valorizzare l'esperienza maturata nel Programma operativo nazionale servizi di politiche attive per l'occupazione – PON SPAO, nonché il finanziamento di interventi a sostegno dei servizi competenti, al fine di rendere più efficaci le politiche

attive del lavoro, anche prevedendo la definizione di regole e strumenti comuni e il coordinamento del monitoraggio e della valutazione dei Servizi pubblici per l'impiego. L'azione del Governo, inoltre, sarà volta alla conclusione di convenzioni con le amministrazioni regionali, per il rafforzamento dei centri per l'impiego; al coordinamento, gestione e monitoraggio del repertorio incentivi all'occupazione, per realizzare un sistema per la loro raccolta, gestione e diffusione *online*; all'attuazione del ramo professionale del progetto Corpo europeo di solidarietà; all'impulso a percorsi di istruzione e formazione professionale, quale strumento per implementare l'occupazione; al negoziato sulla proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo *plus* (COM(2018)382), nel corso del quale il Governo intende assicurare, tra l'altro, il mantenimento di un livello adeguato di risorse, da utilizzare per accompagnare riforme strutturali quali il reddito di cittadinanza e il rafforzamento dei centri per l'impiego.

Al paragrafo 12.3, sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno negoziale sui seguenti *dossier* legislativi: proposte di ulteriori revisioni, dopo quelle introdotte nel 2017 e nel 2018, della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (COM(2017)797); proposta di direttiva in materia di conciliazione di vita familiare e lavoro (COM(2017)253); proposta di regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018)131).

Passando al paragrafo 12.4, riguardante la sicurezza sociale dei lavoratori, segnala che la Relazione preannuncia l'impegno del Governo ad attuare a livello nazionale il regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815), che si prevede di adottare nel corso del 2019. Il Governo intende altresì dedicare particolare attenzione al tema della parità di trattamento.

Sul medesimo tema dell'occupazione, segnala che il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 rileva il ritorno dell'occupazione e degli investimenti ai livelli precedenti alla crisi e afferma la necessità di « sfruttare l'attuale slancio per continuare a promuovere politiche che consentano di cogliere nuove opportunità ». La Commissione, inoltre, dopo avere sottolineato che il mercato unico è « garante della protezione dei lavoratori », auspica la tempestiva approvazione dei medesimi *dossier* legislativi su cui il Governo italiano ha assicurato il suo impegno nella Relazione programmatica, a cui si aggiunge la proposta di regolamento sul prodotto pensionistico individuale (COM(2017)343).

A sua volta, sul tema dell'occupazione, il Programma del Consiglio pone l'accento sulla necessità di proseguire gli sforzi tesi a reintegrare i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro; di aiutare i giovani a sviluppare le competenze necessarie per assumere un ruolo attivo nel mercato del lavoro; di accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; di attuare politiche volte a affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, cercando di anticipare le future esigenze in termini di competenze e lo sviluppo di nuove competenze fondamentali, pertinenti e trasversali.

Ritornando, quindi, alla Relazione programmatica, segnala che, nell'ambito del capitolo 12, relativo agli affari sociali, il paragrafo 12.1, riguardante le politiche sociali, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Governo inserisce, nel quadro del Pilastro europeo dei diritti sociali e nel contesto del rafforzamento della dimensione sociale della Strategia dell'Unione Europa 2020, il Reddito di cittadinanza, disciplinato dal decreto-legge n. 4 del 2019, attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 1018). Si tratta di uno strumento, ad avviso del Governo, perfettamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia da parte del Consiglio europeo per favorire l'inclusione sociale. Con la medesima finalità, la Relazione, inoltre, assicura l'im-

pegno del Governo nelle azioni a beneficio delle persone senza fissa dimora; dei soggetti svantaggiati e vulnerabili, da inserire nel mondo del lavoro tramite l'applicazione di modelli di economia sociale; dei lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi, la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione (proposta di regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, FEG, COM(2018)380).

Al paragrafo 12.2, riguardante le politiche per la famiglia e le disabilità, segnala l'impegno del Governo a portare avanti nel corso del 2019 le azioni di coordinamento necessarie, sia a livello nazionale che europeo, al fine di proseguire i negoziati e dare attuazione alla proposta di direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. La proposta di direttiva reca disposizioni minime in materia di congedo di paternità, congedo parentale, congedo per i prestatori di assistenza e modalità di lavoro flessibile in generale. Con le medesime finalità, la Relazione dà conto dell'impegno del Governo nel rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché nelle azioni di incentivazione del *welfare* familiare aziendale, agevolando al contempo il ricorso a modalità di lavoro agile.

Al successivo paragrafo 12.3, la Relazione illustra i programmi del Governo sulle politiche per le pari opportunità, basati sulla promozione: di azioni volte a ridisegnare l'organizzazione del lavoro con forme di lavoro agile non penalizzanti per i percorsi di carriera delle donne; dell'uguaglianza di genere nel settore scientifico-tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM); dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo; della verifica e del monitoraggio della corretta applicazione della normativa sull'equilibrio di genere nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle politiche di integrazione dei migranti, di cui al paragrafo 12.4, al fine di garantire l'inclusione socio-

lavorativa dei migranti, il Governo intende prioritariamente: proseguire i negoziati sulla proposta di direttiva sull'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cosiddetta «carta blu», COM(2016)378), allo scopo di attrarre talenti e favorire una migliore gestione dei percorsi migratori regolari; partecipare a negoziati con i principali Paesi ad alta incidenza migratoria per la realizzazione di partenariati che assicurino il rimpatrio degli irregolari.

Per quanto riguarda, infine, le politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, argomento del paragrafo 12.5, segnala che la Relazione programmatica riferisce, tra l'altro, sulle attività che il Governo si propone di svolgere in tema di promozione dell'uguaglianza di genere.

Sulle politiche sociali, il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – che definisce il mercato unico come garante «di adeguati *standard* sociali» – sollecita, in particolare, la conclusione dell'*iter* di approvazione dell'atto europeo sull'accessibilità di prodotti e servizi. Nel Programma del Consiglio, invece, si pone in particolare l'accento sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sul sostegno alle attività di lotta alla povertà, soprattutto infantile, ma si sottolinea anche la necessità di promuovere le pari opportunità e l'inclusione sociale in tutte le politiche dell'Unione europea, rispettando, nel contempo, le competenze degli Stati membri.

Da ultimo, al capitolo 19, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, segnala che il paragrafo 19.2 dà conto dell'impegno del Governo a sviluppare la mobilità dei pubblici dipendenti italiani verso l'Europa, attraverso un maggiore utilizzo degli istituti del distacco e del collocamento fuori ruolo verso le istituzioni europee.

Rileva, in conclusione, che il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 non prevede espliciti riferimenti a tale materia, ma nell'elenco delle iniziative legislative prioritarie pendenti figura

la già citata proposta di regolamento che istituisce l'Autorità europea per il lavoro (COM(2018)131), la cui finalità generale è costituita dal miglioramento della tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della mobilità transfrontaliera all'interno dell'Unione europea. Tale proposta è coerente con l'obiettivo strategico del mercato unico digitale di modernizzare la pubblica amministrazione, realiz-

zare l'interoperabilità transfrontaliera e agevolare l'interazione con gli individui.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), del Forum diritto alla salute e dell'Associazione nazionale sanità integrativa e welfare (ANSI) (*Svolgimento e conclusione*). 90

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), del Forum diritto alla salute e dell'Associazione nazionale sanità integrativa e welfare (ANSI).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Isabella MASTROBUONO, *esperto dell'AGENAS*, Gianluigi TRIANNI, *consigliere del Forum diritto alla salute*, e Roberto ANZANELLO, *presidente dell'ANSI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Elena CARNEVALI (PD), Fabiola BOLOGNA (M5S) e Roberto NOVELLI (FI).

Isabella MASTROBUONO, *esperto dell'AGENAS*, Gianluigi TRIANNI, *consigliere del Forum diritto alla salute*, e Roberto ANZANELLO, *presidente dell'ANSI*, rispondono ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00014</i>)	91
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di risoluzione unitaria approvata dalla Commissione</i>)	93

RISOLUZIONI

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 11.50.

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00014).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella giornata di ieri, è stata anticipata a tutti i deputati una nuova proposta di risoluzione unitaria, predisposta dall'onorevole Cassese alla luce degli ulteriori contributi forniti dai gruppi, alla quale hanno aderito i presentatori di tutte le risoluzioni in esame (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria predisposta dall'onorevole Cassese.

Flavio GASTALDI (Lega) ringrazia tutti i componenti la Commissione per il proficuo lavoro svolto ed esprime soddisfazione per la convergenza raggiunta dai gruppi di maggioranza e di opposizione sulla nuova proposta di risoluzione unitaria.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Lega su tale atto d'indirizzo, sottolinea che, anche tenendo conto di quanto emerso nel corso delle audizioni, la risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare muove nella direzione di garantire la tracciabilità delle uova, e dunque di incrementare la tutela del consumatore e la difesa del prodotto nazionale.

Gianpaolo CASSESE (M5S), ringrazia anch'egli tutti i primi firmatari degli atti d'indirizzo presentati per il lavoro svolto in un clima di positiva collaborazione che ha portato alla formulazione di una risoluzione unitaria che compendia, migliorandoli, i contenuti dei singoli atti d'indirizzo.

Nell'evidenziare l'importanza di tutti gli impegni formulati nella risoluzione unitaria, richiama, a titolo esemplificativo, l'impegno rivolto al Governo a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 disponendo l'obbligo di timbratura delle uova con il codice del produttore presso l'azienda del produttore. Ritiene, infatti, che già tale modifica consentirebbe di aumentare la tracciabilità del prodotto e di impedire alle uova prive di marchiatura provenienti da Paesi terzi di essere immesse nel nostro Paese. Ciò rappresenterebbe un efficace strumento di difesa non solo dei consumatori, ma anche dei produttori italiani onesti, finora costretti a subire la concorrenza sleale di produttori stranieri che appongono marchi contraffatti su un prodotto di fondamentale rilevanza per l'alimentazione come le uova.

Dichiara quindi che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole sulla nuova proposta di risoluzione unitaria.

Antonella INCERTI (PD), apprezzati i contenuti della nuova proposta di risoluzione unitaria, frutto dell'accoglimento degli impegni formulati nei diversi atti d'indirizzo presentati, annuncia il voto favorevole del gruppo Partito democratico sull'atto d'indirizzo in esame che segna un significativo passo in avanti nella tutela del consumatore e nel sostegno alla filiera delle uova.

Raffaele NEVI (FI), ringrazia i colleghi firmatari delle risoluzioni in titolo per aver svolto un importante lavoro di limatura dei testi, contraddistinto dall'ascolto reciproco e dalla ferma volontà di dare un segnale chiaro al settore. Chiede quindi al Governo di dare rapidamente attuazione agli impegni formulati nella risoluzione unitaria, anche in considerazione del parere favorevole su di essi espresso dal sottosegretario Manzato. Richiamando il recente sequestro di una partita di uova scadenti provenienti dalla Romania, evidenzia, infatti, la necessità di fornire al più presto strumenti efficaci di tutela ai produttori italiani di uova.

Maria Cristina CARETTA (FdI), dopo aver espresso un ringraziamento ai colleghi per il proficuo lavoro di squadra teso all'elaborazione di un testo unitario e manifestato l'auspicio di una celere attuazione degli impegni in esso contenuti, annuncia che il gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della nuova proposta di risoluzione unitaria.

Federico FORNARO (LeU), dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla nuova proposta di risoluzione unitaria, sollecitando il Governo ad attuare nei tempi più rapidi possibili gli impegni da essa recati.

La Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di risoluzione unitaria che assume il numero n. 8-00014 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

**Risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi,
7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura
delle uova.**

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il comparto « uova » all'interno del settore agricolo nazionale sta assumendo sempre più rilevanza. Sono oltre 1.800 le aziende agricole impegnate nel settore, concentrate soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con 800 centri imballaggio uova, 12 industrie per la produzione di ovo-prodotti con decine di migliaia di occupati diretti ed indiretti e 768.000 tonnellate di uova prodotte che ci pongono al vertice dei Paesi europei;

nel 2017 il settore italiano delle uova ha prodotto 12 miliardi e 600 milioni di uova, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, per la sola componente agricola. Per soddisfare la richiesta interna, si è reso necessario ricorrere alle importazioni, che sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto al 2016;

considerando il saldo tra *import* ed *export*, sul territorio italiano sono state consumate 13 miliardi e 34 milioni di uova, per un consumo *pro capite* di 215 uova, di cui la quota maggiore spetta alle famiglie, con 146 uova consumate in media per persona nel 2017;

pur essendo il nostro Paese pressoché autosufficiente per la produzione di uova, il comparto soffre la concorrenza di Paesi terzi dell'Unione europea ed extra Unione europea, che usufruiscono di minori costi aziendali e dispongono di regole di allevamento e di controllo sanitario

meno rigide rispetto a quelle praticate in Italia; in particolare, le importazioni delle uova da consumo in guscio rappresentano poco più del 9 per cento e provengono principalmente da Spagna, Polonia e Romania;

i regolamenti europei che disciplinano la commercializzazione delle uova sono: il regolamento (CE) n. 589 del 2008, e successive modificazioni, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, quest'ultimo a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 1308 del 2013, che, all'allegato VII, parte VI, detta disposizioni sulle uova di gallina della specie *Gallus gallus*. A livello nazionale le suddette disposizioni europee sono state recepite dal decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009;

le uova raccolte in allevamento vengono trasferite nei centri di imballaggio ovvero nei siti nei quali le uova in guscio sono classificate in base alla qualità e al peso (categoria « A » e « B »), entro 10 giorni dalla deposizione o entro 4 giorni nel caso di uova extra fresche;

tutte le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico, il codice del produttore, che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza;

il regolamento (CE) n. 589 del 2008, all'articolo 11, comma 1, prevede la

facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di stampigliature stabiliti nell'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, ora previsti nell'allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1) del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;

la suddetta esenzione, valevole anche per le uova provenienti da altri Stati membri e da Paesi terzi e ancorché, in tali casi, regolata da precisi obblighi di informazione a carico delle autorità competenti degli Stati interessati dalla deroga, espone al rischio che uova non marchiate vengano consegnate ai centri di imballaggio;

il suddetto rischio è tanto più concreto considerato che molte imprese dispongono, nello stesso luogo, di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, e benché la norma preveda che le uova siano stoccate e lavorate in linee di produzione separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto, sono frequenti i casi in cui le uova non marchiate, spesso provenienti da altri Stati membri, finiscono per essere destinate al consumo diretto generando altresì il rischio di confusione tra sistemi di allevamento diversi;

sempre il punto 1, sezione III, parte VI, dell'allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 (che riproduce il punto 1, sezione III, parte A, dell'allegato XIV del Reg. (CE) n. 1234 del 2007) prevede che gli Stati membri possano esonerare dall'obbligo di stampigliare le uova di categoria «B» qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;

l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede delle deroghe ovvero che siano esonerate dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale: vendute nel luogo di produzione o vendute nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita

porta a porta; inoltre viene previsto che le uova vendute nel mercato pubblico locale siano comunque timbrate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole;

il punto 2, sezione III, parte VI, dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 (che riproduce il punto 2, sezione III, parte A dell'Allegato XIV, del Reg. (CE) n. 1234 del 2007) prevede che la stampigliatura delle uova sia effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Questo punto del regolamento è stato recepito dall'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

sempre il comma 7 del suddetto articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce l'articolo 8 del regolamento n. 589/2008, stabilendo anche che «le uova consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio o a una industria non alimentare situati in un altro Stato membro o ad un raccogliatore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate con il codice del produttore prima di lasciare il luogo di produzione». Quindi non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;

non vi è, però, l'obbligo di indicare sull'imballaggio l'origine delle uova, ma solo l'informazione estesa del sistema di allevamento;

l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che, per le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori siano esonerati dalla stampigliatura. La suddetta deroga, alle medesime condizioni e purché la spedizione sia oggetto di prenotifica, si applica anche a uova provenienti da o destinate ad altri Stati membri;

il comma 5, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 pre-

vede che le imprese che dispongano, nello stesso luogo, di centro di imballaggio o centro di sgusciatura – ovvero i siti nei quali le uova per industria vengono private del guscio per essere trasformate in ovoidi, quali albume o tuorlo liquidi o misto d'uovo, sempre pastorizzati – devono assicurare lo stoccaggio separato delle due categorie di uova e la loro lavorazione lungo linee distinte;

è di fondamentale importanza tutelare e valorizzare le produzioni italiane, evitando di aggiungere ulteriore burocrazia e di aumentare i costi di produzione che già sono tra i più alti d'Europa;

per garantire al consumatore una corretta informazione circa l'origine delle uova è opportuno che le uova prodotte in Italia siano marchiate con il codice del produttore obbligatoriamente presso l'azienda di produzione e che rechino visibile nella confezione destinata alla vendita l'indicazione del Paese di origine (ad esempio «Uova italiane»), con esclusione da tali previsioni degli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale e nella vendita porta a porta;

al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, è opportuno disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di produzione,

impegna il Governo:

a) ad adottare iniziative affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova;

b) a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 al fine di escludere, per le uova di categoria B, la deroga alla timbratura prevista dall'articolo 2, comma

2, e di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata dall'articolo 3, agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;

c) a modificare l'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, nel senso di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola;

d) ad assumere iniziative nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di modificare la normativa in materia di commercializzazione delle uova nel senso di introdurre l'obbligo di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate, mantenendo l'esenzione da questo obbligo per i soli casi di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore al consumatore presso la propria azienda, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento, di vendite di uova effettuate porta a porta direttamente dal produttore, nella regione di produzione, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento e di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore nella regione di produzione presso un mercato pubblico locale con allevamenti fino a 50 galline ovaiole;

e) ad incrementare i controlli, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che le uova provenienti da Paesi terzi siano commercializzate in Italia come uova italiane;

f) a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali o contributi per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura, almeno per alcune tipologie di allevatori con aziende di piccola e media dimensione;

g) a valutare la possibilità di favorire ogni intervento finanziario e strutturale utile per incrementare la competitività della filiera avicola e il percorso di qualità già ampiamente intrapreso dalle aziende del settore;

h) a sensibilizzare la Commissione europea affinché promuova un monitoraggio volto a verificare le condizioni di produzione e di lavoro degli operatori del settore avicolo nei paesi extra europei e il rispetto, nei medesimi, delle norme europee sul benessere animale.

(8-00014) « Cassese, Caretta, Gastaldi, Nevi, Incerti, Anna Lisa Baroni, Benedetti, Brunetta, Bubisutti, Cadeddu, Caon,

Cardinale, Cenni, Ciaburro, Cillis, Cimino, Coin, Critelli, D'Alessandro, Luca De Carlo, Dal Moro, Del Sesto, Fasano, Fornaro, Gadda, Gagnarli, Gallinella, Golinelli, L'Abbate, Liuni, Lolini, Lombardo, Lo Monte, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Portas, Sandra Savino, Schullian, Spina, Viviani ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	98

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
ERRATA CORRIGE	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

C. 1486 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, come convenuto in Ufficio di presidenza, la Commissione si esprimerà sul

testo presentato dal Governo, ferma restando la possibilità di esprimere un nuovo parere nel caso in cui le modifiche eventualmente adottate dalla Commissione di merito investano profili di competenza della XIV Commissione e i gruppi lo richiedano. Ricorda che, nella seduta del 16 gennaio, il relatore, Flavio Di Muro, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito e che il 25 gennaio si è svolta l'audizione del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sui profili di compatibilità del disegno di legge rispetto al diritto dell'Unione europea.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ricorda che l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea il 1° novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'Unione europea e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. Osserva che, oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce, inoltre i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, introducendo una struttura istituzionale per la sua gestione. L'Accordo, ratificato dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017, entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Rammenta che le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono attualmente disciplinate da una risalente Posizione comune del 2 dicembre 1996 che, al fine di incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica. Segnala che il testo dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione si compone di 89 arti-

coli, suddivisi in cinque parti. Sottolinea che la Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articolo 1 e articolo 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Evidenzia che la Parte II, relativa al dialogo politico (articoli 3-14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico: diritti umani; contrasto al commercio illegale di armi; disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta contro il terrorismo; gravi crimini di portata internazionale; misure coercitive unilaterali; lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite; lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate; sviluppo sostenibile. Rileva che la Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli. In particolare, ricorda che il Titolo I (articoli 15-21) ne fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione; i settori della cooperazione; le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione. Segnala inoltre che il Titolo II (articoli 22-26) riguarda le questioni più propriamente connesse al dialogo politico-istituzionale: democrazia, diritti umani e buon governo, rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, modernizzazione della pubblica amministrazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuandone obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento mentre il Titolo III (articoli 27-36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di coopera-

zione nei settori della protezione dei dati personali, della prevenzione e repressione del traffico di droga, delle armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, dell'emigrazione, del traffico di persone e di migranti. Evidenzia che la Parte IV è dedicata allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di collaborazione nel campo delle politiche economiche, commerciali, di bilancio e delle politiche sociali. Osserva che, in particolare, nel settore dell'istruzione le Parti s'impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Fa quindi presente che iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Precisa che iniziative di cooperazione sono altresì previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità, anche al fine di garantire pari opportunità e a creare opportunità economiche e politiche sociali specifiche. Sottolinea che le Parti si impegnano ad azioni di cooperazione volte a rafforzare la politica di genere in tutti gli ambiti e a promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale e culturale e che particolare attenzione è rivolta ai programmi volti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L'Unione europea e Cuba si impegnano, inoltre, a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società e a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili. Ricorda che il Titolo V (articoli 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo *know-how*, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a aumentare la resistenza alle catastrofi e miglioramento della capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico. Segnala che il Titolo VI

(articoli 50-58) si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico-sociale e della buona *governance* in materia fiscale mentre il Titolo VII (articolo 59) ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali: in esso viene sottolineata l'importanza della cooperazione tra Cuba e i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE. Osserva che la Parte IV (articoli 60-80), relativa a scambi e cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi, in particolare, di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e di sostenere la diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti. Sottolinea che le disposizioni prevedono l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche. Evidenzia, infine, che la Parte V (articoli 81- 89), relativa alle disposizioni istituzionali e finali, istituisce un quadro istituzionale, composto da un Consiglio congiunto (articolo 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi insorti nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse, e da un Comitato misto (articolo 82), che assiste il Comitato congiunto, composto di rappresentanti delle Parti e da alti funzionari.

Conclude auspicando una rapida approvazione della proposta di legge in esame, che ha come prima firmataria la presidente della Commissione affari esteri, e segnala che in Commissione esteri, ove il dibattito non ha evidenziato particolari problematiche, si è unanimemente convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta del 9 gennaio, è iniziato l'esame preliminare con lo svolgimento della relazione e l'intervento del rappresentante del Governo, sottosegretario Barra Caracciolo, nonché dei deputati Pettarin, De Luca e Rossello. Avverte che sono già pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e le relazioni favorevoli da parte di tutte le Commissioni di settore (segnalando che solo la Commissione agricoltura ha formulato una osservazione) ad eccezione di quella della Commissione bilancio e che nessuna Commissione ha trasmesso emendamenti. Ricorda che il 30 gennaio 2019, alle ore 10, scade il termine per la presentazione di proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 131 del 24 gennaio 2019, a pagina 96, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole: « Romania, Croazia e Finlandia » sono sostituite dalle seguenti « Romania, Finlandia e Croazia ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	101
Audizione del Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore	101

Martedì 29 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore, che ringrazia per la presenza.

Giuseppe ARBORE, *Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Antonio DEL MONACO (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe ARBORE, *Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.	3
7-00159 Emiliozzi: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea, nonché sullo sviluppo economico-culturale eritreo (<i>Discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00091 e approvazione della risoluzione n. 8-00015</i>)	3
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni riunite)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura. – Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	17
Modifica dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. Nuovo testo C. 712 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
--	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante « Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione », di Alberto Avoli, Procuratore generale della Corte dei conti, e di Mauro Orefice, Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, in rappresentanza del presidente Angelo Buscema	19
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Sui lavori della Commissione	22

III Affari esteri e comunitari

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. (Doc. LXXXVI n. 2).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	24

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM (2018) 800 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Sull'ordine dei lavori	33
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. C. 875 Corda e C. 1060 Maria Tripodi (<i>Esame e rinvio</i>)	33

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	40
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44

<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)</i>	47
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68. (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	63
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di dirigenti del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari	66
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Audizione di rappresentanti del Consorzio Recupero Vetro (COREVE), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	67
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394, Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)</i>	74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 - 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 71

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione 73

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Open Fiber Spa. (*Svolgimento e conclusione*) 75

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Google Italy Srl. (*Svolgimento e conclusione*) 76

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Facebook Italy Srl. (*Svolgimento e conclusione*) 76

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 77

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET) (*Svolgimento e conclusione*) 77

Audizione di rappresentanti dell'Associazione generale operatori carboni (Assocarboni) (*Svolgimento e conclusione*) 78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 78

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 78

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 83

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro. (COM(2018)800 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita nell'anno 2019. Doc. LXXXVI, n. 2.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata. (14518/18) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 85

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), del Forum diritto alla salute e dell'Associazione nazionale sanità integrativa e welfare (ANSI) (*Svolgimento e conclusione*). 90

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00014*) 91

ALLEGATO (*Nuova proposta di risoluzione unitaria approvata dalla Commissione*) 93

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 98

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

ERRATA CORRIGE 100

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 101

Audizione del Capo del III Reparto operazioni del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore 101

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0044950